

# Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 4/2024

## INDICE:

- 1. Corte d'Appello Firenze, Sez. III Civ., 15 ottobre 2024, n. 1737.....3**  
*(Factoring e cessione in massa di crediti futuri – Il cedente non può disporre del credito)*
- 2. Cassazione Civile, Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27119.....19**  
*(Gli interessi moratori e il ritardo nel pagamento di prestazioni assistenziali alle strutture private accreditate)*
- 3. Cassazione Civile, Sez. III, 30 luglio 2024, n. 21275.....27**  
*(Cessione dei crediti - Accessori del credito - Credito risarcitorio maturato al tempo della cessione e riconducibilità fra gli accessori del credito ceduto – Trasferimento automatico - Esclusione)*
- 4. Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 26 luglio 2024, n. 21019.....35**  
*(Ipotesi di cessione del credito con funzione di garanzia e solutoria – interpretazione del contratto)*



Direttore responsabile  
*Alessandro Munari*

Caporedattore:  
*Bruna Alessandra Fossati*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari&Partners Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

*La pubblicazione è realizzata da Munari&Partners Studio Legale ed edita da Leonardo International Books S.r.l.*

*Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.*

---

**Munari&Partners**

Studio Legale

Corso Monforte 16

20122 Milano

Tel. +39.02.36642500

Fax +39.02.36579090

email: [studio@munaripartners.it](mailto:studio@munaripartners.it)

## 1. Corte d'Appello di Firenze, Sez. III Civ., 15 ottobre 2024, n. 1737

**Factoring e cessione in massa di crediti futuri – Il cedente non può disporre del credito**

(art. 1260 e ss. cod. civ.; Legge 21 febbraio 1991, n. 52)

*Anche nel contratto di factoring, ed anche in ipotesi di cessione in massa di crediti futuri, risulta ravvisabile (salvo eventuali pattuizioni in diverso senso) la cessione del credito (anche pro solvendo) comporta che il cedente non possa, dopo la cessione, conservare alcun potere dispositivo sul credito ceduto e, si precisa, anche sui relativi accessori (tra cui gli interessi).*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati:

Dott. BREGGIA Carlo

- Presidente -

Dott. CECCHI Marco

- Consigliere Rel. -

Dott. PICARDI Antonio

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 677/2021

promossa da:

Pt1 in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Pt2 elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio degli Avv.ti [•], che la rappresentano e difendono come da procura in atti.

PARTE APPELLANTE

contro

CP1, in persona del Dirigente pro-tempore del CP2, ing. CP3ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto (in forza di deliberazione Assemblea dei Sindaci del 16 marzo 2015 n.1 e di deliberazione del Consiglio Provinciale del 17.03.2015 n.10) e dell'art. 22 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. [•], rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti [•], come da procura in atti.

PARTE APPELLATA

avverso

la sentenza n. 1049/2020 del Tribunale di Pisa

CONCLUSIONI

trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante: "Visto il decreto del 30.6.2023 10.3.2023 con cui è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza fissata per il 7.11.2023, i sottoscritti difensori richiamano quanto dedotto ed argomentato in atto di appello ed insistono affinché l'Ecc.ma Corte, previa integrale riforma della sentenza n. 1049/2020 del Tribunale di Pisa: - disponga in via istruttoria l'ammissione di una consulenza tecnico – contabile che accerti il quantum dovuto in favore della Pt1 anche in ragione della domanda di accertamento precisata negli atti di primo grado; - nel merito, accerti e

dichiari che la CP1 è debitrice della somma di euro 26.957,69 a titolo di interessi legali e di mora e per l'effetto condannare la CP1 al pagamento della predetta somma o di quella diversa effettivamente dovuta, oltre interessi da calcolarsi della data della domanda giudiziale al soddisfo; - nella denegata ipotesi di reiezione dell'appello, riduca i compensi del primo grado ai minimi tariffari del D.M. 55/2014. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.

Per la parte appellata: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis - in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter del c.p.c.; - nel merito rigettare l'appello, perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 1049/2020 emessa dal Tribunale di Pisa il 19 novembre 2020, depositata in data 24.11.2020 per tutto quando dedotto nel presente atto, in tutti gli atti di causa e per tutte le domande ed eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado che si ripropongono nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 del codice di procedura civile; - in via istruttoria respingere la richiesta di c.t.u. tecnico-contabile dell'appellante, impresa Pt1 per tutto quanto dedotto in atti dalla CP1 di CP; - in via istruttoria subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione della c.t.u. tecnico-contabile richiesta dall'appellante, concedere all'appellato termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina del proprio consulente di parte; - respingere l'istanza dell'appellante di riduzione delle spese legali liquidate dal Tribunale di Pisa con la sentenza n. 1049/2020 emessa il 19 novembre 2020, depositata in data 24.11.2020, che ha condannato l'impresa Pt1 al pagamento delle medesime a favore della CP1; - in ogni caso, con conseguente condanna dell'impresa appellante Pt1 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre oneri di legge dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 208 della legge 23.12.2005, n. 266 secondo cui “(...) Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. (...)” ed oltre oneri INAIL nonché oltre IRAP, essendo gli scriventi legali avvocati interni della Provincia di CP”.*

#### MOTIVAZIONE

**1)** La soc. Pt1 (di seguito: Pt1 ebbe a depositare in data 7.4.2014 un ricorso monitorio nei confronti della CP1 (di seguito: Provincia), adducendo l'esistenza di un proprio credito verso quest'ultima derivante dall'esecuzione di opere di varia natura, in particolare opere stradali: in relazione a tali opere erano state infatti emesse numerose fatture (dal 2005 al 2011: 24/05, 259/05, 403/05, 404/05, 229/06, 516/06, 598/06, 510/07, 992/07, 1111/07, 1531/08, 1115/08, 1642/09, 1057/11, 1071/11, 1818/11) che, tuttavia, erano state saldate con ritardo variabile dalla predetta amministrazione, generando quindi interessi ai sensi dell'art. 133 D. Lgs 163/06 (per complessivi € 31.893,18).

**1.1)** Ottenuto da Pt1 il decreto ingiuntivo richiesto, la CP1 aveva proposto opposizione allo stesso, adducendo che:

- la contabilizzazione degli interessi vantati non poteva decorrere dalla data di emissione della fattura;
- era prescritto ex art. 2948 n. 4 cc il credito relativo agli interessi richiesti per le fatture 24/2005, 259/2005, 403/2005, 404/2005, 229/2006, 516/2006, 598/2006 la cui richiesta era stata ricevuta in data 15.02.2012;
- vi era carenza di legittimazione attiva in capo a Pt1 a seguito della cessione del credito a CP4 quanto alle fatture 24/2005, 259/2005, 404/2005, 229/2006, 516/2006, 598/2006, 510/2007, 1111/2007, 1642/2009;

- non era ravvisabile la debenza di alcun interesse quanto alle fatture:

o 992/2007, ricevuta il 26.09.2007, e da evadere in trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore (ex art. 4, comma 2, lett. a, Dlgs 231/2002), con mandato emesso in data 24.10.2007;

o 1531/2008, ricevuta il 23.12.2008, con termine di pagamento (dalla data di emissione del mandato) in 60 giorni dal ricevimento (ex art.8 contratto), e con mandato emesso in data 6.02.2009;

- il termine da cui conteggiare, in ipotesi, la decorrenza degli interessi era diverso per tutte le fatture da quello indicato dall'ingiungente, non potendosi valorizzare a tal fine la data delle fatture ma, se mai, quella di emissione del mandato di pagamento;
- era inammissibile il ricorso monitorio, non trattandosi di un credito liquido.

**1.2)** Pt1 si era costituita contestando il fondamento dell'opposizione proposta dalla CP1 ed esponendo in particolare che:

o sussisteva la propria legittimazione attiva anche con riferimento ai rapporti oggetto di cessione di credito, trattandosi di cessioni pro solvendo allocate nel contesto di un più vasto contratto di *factoring*;

o la stessa CP4 aveva, a causa del ritardo nel pagamento delle fatture oggetto di cessione del credito, addebitato a Pt1 gli interessi legali e moratori e le commissioni di ritardato pagamento;

o era infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto alla fattispecie in esame non era applicabile l'art. 2948 cc, relativo (unicamente) a prestazioni di natura periodica, non sussistenti nel caso di specie;

o la normativa speciale di riferimento in materia di interessi era stata correttamente applicata, in quanto, pur facendo riferimento alla data di emissione delle fatture, queste erano state emesse successivamente all'emissione dei certificati di pagamento o dei certificati di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**1.3)** Il Tribunale di Pisa aveva poi ritenuto che:

– non sussisteva titolarità attiva in capo a Pt1 con riferimento alla richiesta di corresponsione degli interessi per i ritardati pagamenti di cui alle fatture nn. 24/2005, 259/2005, 404/2005, 229/2006, 516/2006, 598/2006, 510/2007, 1111/2007, 1642/2009, in quanto oggetto di cessione del relativo credito;

– era nuova la domanda, avanzata da Pt1 nella seconda memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., concernente la richiesta di condanna della CP1 al risarcimento dei danni per il ritardo nei pagamenti delle fatture in questione;

– non erano dovuti interessi, in quanto non sussistente ritardo nel pagamento, in relazione alle altre fatture.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che *“Conclusivamente, non è stata fornita la prova da parte convenuta opposta della sussistenza del credito come allegato nel ricorso della fase monitoria e il decreto ingiuntivo, emesso per un credito non certo e non liquido, pertanto, va revocato; non può essere accolta la domanda precisata in via istruttoria da parte convenuta opposta per l'ammissione di ctu contabile perché tesa a sopperire a mancanza di allegazione di dati nella disponibilità della parte”*.

**1.3.1)** Il giudice di prime cure aveva quindi accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, respinto le domande avanzate da Pt1 e condannato la stessa Pt1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 311,71 per spese ed in € 7.254,00 per compensi.

**2)** Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Pt1

**2.1)** Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

A. *“Sulla semplicistica ricostruzione, da parte del Tribunale, del contratto di factoring intercorso fra le parti quale mera cessione del credito: rilievi critici”*, contestando la superficialità della valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine alla portata ed agli effetti del contratto di factoring intercorso tra Pt1 e CP4 rilevando come il contratto in questione non potesse intendersi come preclusivo della possibilità di Pt1 di agire per il soddisfacimento del credito;

B. *“Sull'erronea ricostruzione del Tribunale della normativa applicabile alla fattispecie (e cioè degli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000, in luogo del D. Lgs. sugli interessi commerciali da ritardato*

pagamento) con riferimento alle restanti fatture”, lamentando l’erroneità dei criteri di calcolo applicati dal giudice di prime cure con riferimento agli interessi da computare sulle fatture nn. 1531/2008, 992/2007, 403/2005, 1115/2008, 1818/2011, 1071/2011 e 1057/2011;

C. *“Sulla erroneità del calcolo delle spese di lite da parte del Tribunale”*, censurando la quantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.

L’appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

**2.2)** Radicatosi il contraddittorio, la CP1 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. ed ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha pertanto chiesto la conferma.

**3)** Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l’appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.

**3.1)** Con il primo motivo di gravame l’appellante ha contestato la decisione del Tribunale di Pisa di ritenere insussistente la titolarità attiva del rapporto in capo a Pt1 con riferimento alle fatture nn. 24/2005, 259/2005, 404/2005, 229/2006, 516/2006, 598/2006, 510/2007, 1111/2007 e 1642/2009. Tale conclusione, raggiunta dal predetto Tribunale sulla scorta della riscontrata sussistenza di una cessione dei crediti relativi a tali fatture (da Pt1 a CP4, è stata così motivata nella sentenza impugnata:

• *“E’ in atti (doc.8 fascicolo attore) il contratto del 18.11.2004 per atto pubblico di cessione del credito stipulato tra la Pt1 e la CP4 nel quale, premesso che la cedente ha assunto dalla Provincia di CP una serie di appalti per l’esecuzione di opere pubbliche ivi elencati, si conviene che la Pt1 cede pro solvendo "tutti i crediti derivanti dagli appalti sopra descritti e l’ammontare dei crediti futuri che vanterà nei confronti del debitore ... che essa stessa cedente vanterà verso il debitore stesso ... oltre ai crediti già sorti e descritti in premessa e i crediti derivanti da contratti/appalti da stipulare ... ai soli fini fiscali ... quale importo minimo su cui la cessione dei crediti effettuata in esecuzione di un contratto di factoring prevede la possibilità del factor di eseguire pagamenti anticipati del corrispettivo di cessione e su richiesta del cedente ... la cessione viene effettuata ai sensi degli art.1260 e seguenti del codice civile e della Legge 21 febbraio 1991 n.52".;*

• *“La cessione era quindi a titolo oneroso e i pagamenti avvenivano sul conto anticipi regolato dalle convenzioni, per interessi e spese, stipulate tra le parti (cfr. Contabili bancarie fascicolo convenuto)”;*

• *“L’art. 1263 cc stabilisce al primo comma che "per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori" e determina il subentro del cessionario nell’integrale situazione creditoria ceduta; il riferimento agli "altri accessori" va inteso nel senso che nell’oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico, "vi rientrano dunque anche gli interessi scaduti dopo la cessione (non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima) alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi sono dovuti al creditore cedente: se ... con quest’ultimo il debitore ceduto aveva pattuito, per iscritto art. 1284, comma III cc, interessi in misura superiore a quella legale, nella stessa misura gli interessi saranno dovuti al cessionario, anche per il periodo di mora, art. 1224, comma I cc)" (Cass.2978/2016).”;*

• *“Quanto alle somme richieste per interessi sulle fatture oggetto della cessione di credito 24/2005, 259/2005, 404/2005, 229/2006, 516/2006, 598/2006, 510/2007, 1111/2007, 1642/2009, quindi, la Pt1 è priva di titolarità per la corrispondente situazione sostanziale attiva e la domanda va respinta”.*

**3.1.1)** Tali valutazioni sono state contestate dall’appellante adducendo che il Tribunale di Pisa non aveva compiutamente preso in considerazione le caratteristiche morfologiche del contratto di



factoring (nel cui ambito era avvenuta la cessione in questione), in quanto figura contrattuale caratterizzata da una “causa variabile”, tale da non consentire l’attribuzione generale ed astratta di una causa specifica a tale tipologia di contratto ma dovendo, caso per caso, indagare a tal fine il risultato pratico perseguito dalle parti.

Nel caso di specie, particolare attenzione doveva essere data al fatto che l’inadempimento del debitore ceduto comportava l’insorgenza di interessi di mora e ritardato pagamento tra le parti della cessione, così assistendosi al peculiare fenomeno della condotta di un soggetto che, terzo rispetto al contratto, produceva effetti tra le parti del contratto stesso.

Nel caso di specie, le parti del contratto avevano inteso realizzare una forma di finanziamento, “... mediante anticipazione dal factor in favore della Società di somme parametrate ai crediti che sarebbero venuti ad esistenza. Ed è altresì incontestato che i pagamenti fatti dalla CP1 sono stati effettuati in favore della Pt1 ed accreditati sul conto acceso presso CP4 per un importo pari al debito per capitale, ovvero escluso qualsiasi interesse legale o moratorio maturato. Non c’è alcun dubbio che il ritardo nel pagamento da parte dell’Amministrazione ceduta abbia determinato in capo all’appellante l’obbligo a corrispondere commissioni da ritardato pagamento in favore del factor”.

L’appellante ha quindi argomentato che, se – nella struttura contrattuale in oggetto – il danno da ritardato pagamento risulta assorbito (per il factor) dall’applicazione di commissioni di *plus factoring* a carico del cedente, allora ritenere che il *factoring* vada sempre ed automaticamente ad integrare (come la cessione del credito) un trasferimento di titolarità del credito (e dei suoi accessori, interessi compresi, a mente dell’art. 1263 c.c.) significherebbe attribuire al cessionario una doppia utilità: quella derivante dal contratto di factoring vero e proprio (che gli garantisce l’applicazione di commissioni per il ritardo del ceduto) e quella derivante dalla cessione del credito strettamente intesa (che comporta il trasferimento in capo al cessionario anche degli interessi maturati).

Ciò rappresenterebbe una conclusione non accettabile, in quanto integrante, da un lato, una sostanziale duplicazione delle voci da ritardato pagamento a favore del factor, e dall’altro, l’impossibilità per il cedente di recuperare quanto pagato al factor a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore del ceduto, non avendo più alcuna titolarità del credito.

Dunque, equiparare (in modo semplicistico) cessione del credito e contratto di *factoring* condurrebbe al risultato di penalizzare ampiamente la posizione del cedente, proprio in violazione dell’art. 1267, co. 1, c.c., essendo del resto noto che la totalità dei contratti di *factoring* sul mercato imponga commissioni di *plus factoring*.

Per l’appellante, quindi, delle due l’una: o nel caso di specie non vi era stato alcun trasferimento di titolarità del credito dall’impresa al factor, sì che il cedente poteva sempre agire nei confronti del ceduto per il ritardato pagamento (avendo già sostenuto le commissioni di *plus factoring* e così estinguendo ogni pretesa del cessionario legata al ritardo del ceduto), oppure il credito era stato effettivamente trasferito nella sfera patrimoniale del cessionario, ma allora non poteva trovare comunque applicazione l’art. 1263 c.c., almeno per come ricostruito nell’orientamento di legittimità richiamato dalla sentenza impugnata. (Cass. 16.2.2016, n. 2978, ove era stata presa in considerazione una mera cessione del credito e non un contratto di *factoring*).

**3.1.2) Il motivo è infondato.**

**3.1.2.1)** Va rilevato come l’intera, pur argomentata, ricostruzione giuridica prospettata da parte appellante non trovi addentellati di sorta con riferimento agli specifici rapporti intercorsi tra Pt1 e CP4 in base al dedotto (dall’appellante stessa) contratto di *factoring*.

La stessa Pt1, infatti, ha espressamente dato atto che “Ora, del contratto di *factoring inter partes* – che non è stato possibile reperire – alcunché è possibile riferire...” (cfr. pag. 4 del gravame), sì che i rilievi sopra esposti rappresentano un valido esercizio teorico di ricostruzione dell’istituto del *factoring*, di

cui nulla è tuttavia dato conoscere nel caso concreto, ignorandosi il perimetro degli accordi intercorsi tra le parti.

Peraltro, sconoscendosi tale contenuto, non risulta neppure possibile procedere a valutazioni astratte concernenti l'effettiva portata della cessione del credito avvenuta, in linea teorica, nell'ambito di tale contratto di factoring e, in particolare, quali conseguenze trarre sul piano della disciplina generale dalla constatazione degli oneri e degli obblighi posti a carico del cedente sulla base del contratto predetto.

In effetti, la complessiva impostazione critica dell'appellante (imperniata a valorizzare l'indebito vantaggio attribuito al cessionario e, per l'effetto, lo svantaggio gravante sul cedente, derivante dalla ricostruzione per cui la cessione del credito implicava la cessione della titolarità attiva anche rispetto all'azione di riscossione degli interessi da ritardato adempimento) sconta il difetto, radicale, che tale potrebbe essere stato effettivamente il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, non essendo del resto di per sé contrario a norme imperative di carattere generale o previsioni specifiche nella materia considerata.

In assenza, come detto, di qualsivoglia riscontro al riguardo, le doglianze mosse dall'appellante non possono condurre a conclusione diversa rispetto a quella raggiunta dal giudice di prime cure, la quale deve pertanto essere confermata nella presente sede.

Si osserva, peraltro, come il giudice di prime cure non abbia tout court ritenuto che la cessione del credito abbia trasferito la "titolarità" del credito, ma solo che, per effetto di tale cessione, le azioni correlate alla realizzazione delle utilità economiche costituite dal credito ceduto e dai suoi accessori (ivi compresi gli interessi) non potevano più essere esercitate dal cedente, il quale, dunque, era da ritenersi privo della "titolarità attiva" del relativo rapporto, inteso in senso processuale.

**3.1.2.2)** Va del resto ricordato come, in termini generali, la Suprema Corte abbia ricostruito i tratti salienti del contratto di factoring (sotto il profilo che qui rileva) indicando che *"Nell'ipotesi di contratto di 'factoring' con cessione 'pro solvendo' di crediti futuri (nella specie, crediti nascenti in favore di una società dall'esecuzione di un contratto di appalto), ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente (nella specie, la società nuova appaltatrice dei lavori, in quanto cessionaria di un ramo di azienda dell'originaria creditrice), perché il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del 'factor' di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell'effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio"* (così Cass. 23175 del 31.10.2014, in massima, mentre in motivazione è dato riscontrare il passaggio argomentativo per cui *"La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più occasioni che il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza, se i crediti sono futuri (sentenza 8 febbraio 2007, n. 2746, sostanzialmente confermata dalla più recente sentenza 15 febbraio 2013, n. 3829). Occorre tenere presente, d'altra parte, che la legge n. 52 del 1991 prevede che la cessione dei crediti esistenti o futuri può avvenire anche in massa, stabilendo che quest'ultima si considera con oggetto determinato anche con riferimento a crediti futuri (art. 3). È la stessa natura del contratto di factoring, così come regolato dalla legge in esame, a prevedere la globalità della cessione; il cedente (che deve essere un imprenditore) incassa subito le proprie spettanze, mentre il cessionario (che deve essere una banca o*



*un intermediario finanziario) paga l'intero debito, con un ragionevole sconto che costituisce una sorta di corrispettivo dell'anticipazione. È chiaro, però, che la ragione stessa dell'istituto, ancorché avente natura di contratto atipico, sarebbe del tutto vanificata se il cedente potesse, dopo la cessione, continuare a disporre del proprio credito...").*

Dunque, anche nel contratto di *factoring*, ed anche in ipotesi di cessione in massa di crediti futuri, risulta ravvisabile (salvo eventuali pattuizioni in diverso senso di cui, come detto, non vi è tuttavia riscontro) la cessione del credito (anche pro solvendo) comporta che il cedente non possa, dopo la cessione, conservare alcun potere dispositivo sul credito ceduto e, si precisa, anche sui relativi accessori (tra cui gli interessi).

**3.2)** Con il secondo motivo di gravame, Pt1 ha contestato il criterio di computo e calcolo utilizzato dal giudice di prime cure in relazione agli interessi sulle fatture nn. 1531/2008, 992/2007, 403/2005, 1115/2008, 1818/2011, 1071/2011 e 1057/2011.

**3.2.1)** In proposito si ricorda come il Tribunale di Pisa abbia in particolare ritenuto:

- quanto alla fattura 1531/2008, che non potessero trovare applicazione gli artt. 29 e 30 DM 145/2000, in quanto il predetto DM trovava applicazione con riferimento ai termini relativi agli interessi ritardato pagamento “... ma all'art. 1, comma II, prevedeva che *"Le disposizioni del capitolato [DM] devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto..."* e il Codice dei contratti pubblici, Dlgs 163/2006 vigente *ratione temporis*, prevedeva all'art. 5, comma IX, che *"il capitolato generale dei lavori pubblici può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali"*; quindi il Capitolato Generale (DM 145/2000) vincolava le amministrazioni non statali solo se richiamato; il contratto rep.n.322 del 8.08.2008 cui fa riferimento la fattura 1531/2008 prevedeva (art.8 doc.39 attrice) che *"i pagamenti avverranno nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della Provincia della fattura, emessa dalla Ditta appaltatrice, la specifica dell'avvenuto pagamento dalla data di emissione del mandato"*; termine rispettato perché la fattura è pervenuta alla Provincia in data 23.12.2008 e il termine scadeva il 21.02.2009 mentre il mandato è stato emesso il 6.02.2009, quindi non sono dovuti interessi”;
- quanto alla fattura 992/2007, che “... il I SAL corrispondeva al finale dell'appalto (doc.34 attrice), che la fattura è pervenuta alla Provincia in data 26.09.2007 e il mandato di pagamento emesso in data 24.10.2007, che è applicabile alla fattispecie l'art. 4, comma II lett. a) Dlgs 231/2002 che dispone il termine di pagamento per il debitore a trenta giorni dal ricevimento della fattura - applicabilità confermata dalla Direttiva 2011/7/UE recepita al Dlgs 192/2012 modificativo del Dlgs 231/2002 - pertanto non sono dovuti interessi”;
- quanto alla fattura 1115/2008, che la stessa era “... pervenuta in Provincia il 21.10.2008, mandato del 18.12.2008 l'esigibilità degli interessi decorre dopo trenta giorni dal ricevimento fattura (Dlgs 231/2002) diversamente da quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo”;
- che la fattura 1818/11 “... era pervenuta in Provincia il giorno 8.11.2011 su certificato di pagamento del 27.10.2011, mandato del 27.12.2011, gli interessi legali decorrono se il pagamento è disposto trascorsi trenta giorni dall'emissione del certificato e fino al sessantesimo giorno di ritardo a partire dal quale sono dovuti gli interessi di mora (art. 29 e 30 DM 145/2000 richiamati nel bando di gara) e non come richiesto nel ricorso monitorio”;
- che la fattura 1071/11 era “... pervenuta in Provincia il 5.09.2010, mandato del 9.02.2011, gli interessi decorrono (art.6 contratto di appalto) dopo 60 giorni dal ricevimento fattura, non dal termine indicato nel ricorso monitorio”
- che la fattura 1057/11 era “... pervenuta alla Provincia il 29.07.2011, mandato per acconto del 5.09.2011 e mandato per saldo del 15.11.2011 gli interessi non decorrono sulla sorte capitale e con i termini indicati in ricorso per decreto ingiuntivo”;

• in relazione alla fattura 403/2005, che “...se è vero che il termine di prescrizione degli interessi moratori è l'ordinario termine decennale, mancando il requisito della periodicità e avendo il loro momento genetico nell'inadempimento, di talché detta obbligazione ha vicende indipendenti dall'obbligazione principale (Cass. 22276/2016), il termine indicato come dies a quo e la data di pagamento nel ricorso in monitorio sono comunque errati, la fattura, emessa per il 2° SAL corrispondente al finale dell'appalto, è pervenuta alla Provincia il 12.08.2005, il mandato è del 24.11.2005, si applicano gli artt. 29 e 30 DM 145/2000 e gli interessi legali decorrono se il pagamento è disposto trascorsi trenta giorni dall'emissione del certificato e fino al sessantesimo giorno di ritardo a partire dal quale sono dovuti gli interessi di mora”.

**3.2.2)** L'appellante ha esposto, a contestazione delle predette considerazioni, i seguenti rilievi critici:

– il giudice di prime cure aveva, all'apparenza, accolto la prospettazione ricostruttiva della CP1 secondo la quale l'art. 1 del D.M. 145/2000 e l'art. 5, 9° comma, D. Lgs. 163/2006 (vigente all'epoca) dovevano interpretarsi nel senso di comportare l'applicabilità delle previsioni dello stesso D.M. alle stazioni appaltanti non statali solo se il medesimo D.M. era stato espressamente richiamato nei bandi o negli inviti;

– tale impostazione non poteva essere condivisa, in quanto l'art. 5, 7° comma, del predetto D. Lgs. 163/2006 consentiva alle stazioni appaltanti di adottare capitolati contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti (o di specifici contratti), ma nel rispetto del predetto codice e del regolamento di cui al 1° comma;

– l'art. 5, 9° comma, del Codice dei contratti si limitava a conferire, alle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali, la facoltà di richiamare nei bandi o negli inviti il capitolato generale dei lavori pubblici di cui all'8° comma, ma ciò non implicava che la disciplina del D.M. 145/2000 potesse trovare applicazione a seconda della volontà della stazione appaltante (e cioè in conseguenza del fatto che vi fosse o meno stato un richiamo nel contratto di appalto);

– l'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 (antecedentemente all'adozione del D.P.R. 207/2010) e, prima ancora, l'art. 26 della L. 109/1994 avevano sempre demandato ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture (prima, Ministro dei lavori pubblici) la misura e le modalità di decorrenza degli interessi legali e moratori in caso di ritardato pagamento delle opere oggetto di appalti pubblici: dunque, trattandosi di fatture tutte antecedenti all'1.1.2012, trovava per legge applicazione il D.M. 145/2000 e, in particolare, gli artt. 29 e 30 dello stesso, che avevano efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, anche con riferimento alla previsione dei termini di pagamento;

- né poteva condividersi la decisione del Tribunale di fare applicazione della normativa sugli interessi commerciali da ritardato pagamento (peraltro contemplante una misura maggiore degli interessi), dal momento che:

o l'equiparazione fra interessi di mora relativi ad appalti pubblici ed interessi di mora derivanti dall'applicazione della disciplina generale relativa alle transazioni commerciali (di cui al D. Lgs. 231/2002) era avvenuta con il D. Lgs. 9.11.2012, n. 192 (che aveva modificato la normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);

o tutte le fatture in esame erano precedenti al 2012.

**3.2.3)** Il motivo è fondato.

**3.2.3.1)** Va preliminarmente rilevato come le fatture che vengono in rilievo nell'analisi del motivo di gravame in oggetto (fatture nn. 1531/2008, 992/2007, 403/2005, 1115/2008, 1818/2011, 1071/2011 e 1057/2011), attengano a contratti di appalto per i quali trovano applicazione:

• la L. n. 11 febbraio 1994, n.109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”), il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (“Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”) e, ove richiamato, il D.M. del 19 aprile 2000, n.145

(“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.3, comma 5, della L.11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni”), per i contratti stipulati sino al 2006 e, dunque, alle fatture nn. 992/2007, 403/2005 e 1115/2008;

- il D. Lgs. del 12 aprile 2006, n.163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce”), il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (“Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”) e, ove richiamato, il D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 (“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.3, comma 5, della L.11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.”), per i contratti stipulati dopo il 2006 e, dunque, alle fatture nn. 1531/2008, 1818/2011, 1071/2011 e 1057/2011.

Entrambe le posizioni delle parti, poi, convergono (condivisibilmente, peraltro) nell'evidenziare che il Codice dei contratti pubblici aveva rinviato ad un futuro regolamento attuativo la determinazione dei termini di pagamento e che tale regolamento (poi approvato con D.P.R. del 5.10.2010, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.12.2010, n.288 ed entrato in vigore 180 giorni dopo) non trova applicazione ai contratti oggetto della presente causa.

Entrambe le parti, poi, convergono parimenti nel concludere che ai contratti (ed alle fatture) oggetto di causa trovano invece applicazione gli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000, oltre che (per i contratti cui è applicabile *ratione temporis*) il Codice dei contratti predetto.

**3.2.3.2)** In questa prospettiva va quindi rilevato come le parti abbiano invece trovato profondo (sul piano giuridico) motivo di contrasto nel delineare le conseguenze del portato applicativo delle previsioni contenute nel citato DM 145/2000 e del D. Lgs 163/2006.

In particolare:

→ la CP1 ha argomentato che il combinato disposto di tali previsioni condurrebbe a far ritenere applicabile l'art. 1 del citato DM (secondo il quale “*Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto*”) sarebbe applicabile alle amministrazioni non statali solo se espressamente richiamato nei bandi o negli inviti, ai sensi dell'art. 5, 9° comma, D. Lgs 163/2006;

→ Pt1 ha – come visto – contestato tale assunto, ritenendo che l'applicazione o meno delle previsioni del DM 145/2000 non potesse essere rimessa alla libera volontà delle parti.

In proposito va osservato come l'assetto che emerge dal tenore complessivo delle norme considerate consenta di rilevare che l'obbligatorietà del richiamo del capitolato generale, nei contratti di appalto pubblici, previsto dall'art. 2, DM 145/2000, risulta (all'esito dell'entrata in vigore del D. Lgs 163/2006 e nella formulazione *ratione temporis* vigente) obbligatorio solo con riferimento agli appalti stipulati dalle amministrazioni statali (ex art. 5, 8° comma, D. Lgs 163/2006) e non per quelli stipulati dalle amministrazioni non statali (ex art. 5, 9° comma, D. Lgs 163/2006).

Tale profilo, tuttavia, concerne unicamente l'applicabilità o meno delle disposizioni del capitolato generale (considerato dall'art. 1, 1° comma, DM 145/2000) e non delle altre previsioni del DM 145/2000.

Ciò, peraltro, vale per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs 163/2006, mentre per quelli stipulati antecedentemente non si pone neppure in astratto, ovviamente, un problema concernente la valenza applicativa di tale decreto legislativo.

Sul piano giuridico, dunque, a tutti i contratti oggetto di causa risultano applicabili le disposizioni degli artt. 29 e 30 DM 145/2000, dal momento che anche per quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 163/2006 trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 29 e 30 del DM 145/2000, a prescindere dal fatto che in tali contratti (*rectius*, nei relativi bandi ed inviti) sia o meno stato fatto riferimento al capitolato generale.

Quindi, anche nei contratti successivi al 2006, trova applicazione ex lege l'art. 29 del citato DM 145/2000, secondo il quale *“Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso”* (così il primo comma), e *“Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa”* (così il secondo comma).

Non è dunque condivisibile l'assunto della CP1 secondo cui le ora menzionate previsioni del DM 145/2000 sarebbero applicabili solo ove non derogate da espresse previsioni contrattuali (come, ad es., nel contratto rep. 322 dell'8.8.2008, cui si riferisce la fattura n. 1531/2008, in cui risulta previsto che il pagamento sarebbe avvenuto nei 60 dalla ricezione della fattura), trovando invece anche in tal caso applicazione le previsioni degli artt. 29 e 30 DM 145/2000, trattandosi di previsioni di diretta applicazione normativa e non di indicazioni contenute nel capitolato generale.

Ciò, si ripete, con precisazione che occorre fare solo con riferimento ai contratti stipulati dopo il 2006, in quanto a quelli antecedenti non può ontologicamente porsi un problema di applicazione delle norme di cui al D. Lgs 163/2006.

**3.2.3.3)** In quest'ottica va quindi evidenziato come non possano ritenersi condivisibili le valutazioni esposte dal giudice di prime cure, e sopra ricordate al paragrafo 3.2.1.

**3.2.3.3.1)** Emerge, infatti, come in relazione ad alcune delle fatture ivi considerate (nn. 1531/2008, 1071/2011, 992/2007 e 1115/2008), il Tribunale di Pisa abbia fatto applicazione di termini non congruenti con le previsioni di cui all'art. 29 DM 145/2000, con riferimento in particolare:

- alle previsioni contrattuali (così, in relazione alle fatture nn. 1531/2008; 1071/2011 al D.Lgs 231/2002 (relativo al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali), di cui non constano peraltro i margini di applicabilità alla presente fattispecie, trattandosi di profilo non esplicitato dal giudice di prime cure (così, in relazione alle fatture nn. 992/2007, 1115/2008).

**3.2.3.3.2)** Con riferimento invece alle fatture nn. 1818/2011, 1057/2011 e 403/2005 si ricorda nuovamente come il Tribunale di Pisa abbia ritenuto infondata la richiesta di pagamento degli interessi avanzata da Pt1 adducendo:

**i.** quanto alla fattura 1818/2011, che la stessa *“... era pervenuta in Provincia il giorno 8.11.2011 su certificato di pagamento del 27.10.2011, mandato del 27.12.2011, gli interessi legali decorrono se il pagamento è disposto trascorsi trenta giorni dall'emissione del certificato e fino al sessantesimo giorno di ritardo a partire dal quale sono dovuti gli interessi di mora (art. 29 e 30 DM 145/2000 richiamati nel bando di gara) e non come richiesto nel ricorso monitorio”*;

**a.** risultando quindi come, in questo caso, siano stati applicati gli artt. 29 e 30 (senza che appaia esplicitato, peraltro, perché in questo caso si siano ritenute applicabili tali previsioni, a differenza che negli altri casi) ma, in concreto, non siano stati ritenuti spettanti gli interessi chiesti da Pt1 in considerazione del fatto che gli interessi non erano dovuti come richiesti nel ricorso monitorio;

**b.** non consta, tuttavia, quale sia la discrasia ravvisata (non sussistendo alcuna motivazione sul punto), anche in considerazione del fatto che nel ricorso monitorio era stato indicato che il pagamento era avvenuto in data 31.12.2011 (senza contestazioni di sorta) e, dunque, con un ritardo di almeno 34 giorni sul termine di 30 giorni decorrente dal 27.10.2011 (ai sensi dell'art. 30, 1° comma, DM

145/2000), con computo di interessi corrispettivi sino al 30° giorno di ritardo e di interessi moratori per il periodo successivo;

c. ne consta, infine, per quale motivo (anche rimanendo all'interno del perimetro argomentativo del giudice di prime cure, l'eventuale discrasia ravvisata tra quanto chiesto dall'ingiungente e quanto ad essa ritenuto concretamente dovuto abbia condotto alla reiezione tout court delle domande di Pt1 e non – previa revoca del D.I. – alla condanna della CP 1 al pagamento di quanto ritenuto spettante alla predetta ingiungente);

**ii.** quanto alla fattura 1057/11, che la stessa era “... pervenuta alla Provincia il 29.07.2011, mandato per acconto del 5.09.2011 e mandato per saldo del 15.11.2011 gli interessi non decorrono sulla sorte capitale e con i termini indicati in ricorso per decreto ingiuntivo”;

a. risultando anche in questo caso come il Tribunale abbia del tutto trascurato di prendere in considerazione l'effettiva sussistenza di un ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 30 del DM 145/2000, essendo stato superato il termine di 30 giorni (in questo caso decorrente dal 5.9.2011), e riproponendosi dunque le medesime considerazioni sopra svolte;

**iii.** quanto alla fattura 403/2005, che la stessa “... il termine indicato come dies a quo e la data di pagamento nel ricorso in monitorio sono comunque errati, la fattura, emessa per il 2° SAL corrispondente al finale dell'appalto, è pervenuta alla Provincia il 12.08.2005, il mandato è del 24.11.2005, si applicano gli artt. 29 e 30 DM 145/2000 e gli interessi legali decorrono se il pagamento è disposto trascorsi trenta giorni dall'emissione del certificato e fino al sessantesimo giorno di ritardo a partire dal quale sono dovuti gli interessi di mora”;

a. parimenti sconoscendosi in base a quali rilievi il giudice di prime cure abbia ritenuto che la richiesta dell'ingiungente fosse infondata, avendo indicato una data di pagamento al 19.12.2005 (non contestata) e sussistendo dunque un ritardo in tale pagamento (peraltro con quantificazione degli interessi nella misura di € 19,69).

**3.2.4)** Il motivo di gravame in oggetto deve quindi trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata in relazione agli importi già chiesti in sede monitoria da Pt1 con riferimento agli interessi sulle fatture nn. 1531/2008, 992/2007, 403/2005, 1115/2008, 1818/2011, 1071/2011 e 1057/2011, complessivamente pari ad € 3.206,72, con condanna al pagamento di tale importo (oltre accessori dalla domanda al saldo).

**3.3)** Il terzo motivo di gravame, attinente alla contestazione mossa da parte appellante alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Pisa, risulta assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di gravame, che comporta la riforma parziale della sentenza impugnata e la necessità di procedere, nella presente sede, ad una nuova decisione sulle spese di lite anche del primo grado di giudizio (di cui al paragrafo che immediatamente segue).

**4)** Con riferimento, infine, alla decisione in ordine al carico delle spese di lite, si ricorda che tale valutazione deve essere eseguita avendo riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016), in cui non può essere trascurato che, seppur all'esito del presente grado di giudizio è stata ritenuta esistente una parte del credito originariamente dedotto in sede monitoria da Pt1 nondimeno tale parte risulta corrispondere ad un'esigua frazione del credito in questione (€ 3.206,72 a fronte di € 31.893,18, e quindi circa il 10% dell'importo richiesto).

Nel caso di specie, poi, a fronte di una quantificazione unitaria del credito da parte dell'ingiungente, risulta come tale credito afferisca in realtà ad una variegata serie di prestazioni, riferite a varie fatture a loro volta attinenti a contratti differenti.

Dunque, risultano formalmente avanzate da Pt1 nei confronti della CP1 più domande, alcune delle quali soltanto (ed anzi una minima parte) hanno infine trovato accoglimento, ciò che integra l'ipotesi



della “domanda articolata in una pluralità di capi”, che la Suprema Corte ha ritenuto suscettibile di condurre alla compensazione delle spese nel caso in cui solo alcuni di tali capi siano stati accolti (cfr, in tal senso, Cass. S.U. n. 32061 del 31.10.2022, seguita da Cass. 13827 del 17.5.2024).

Applicando tale criterio al caso di specie rileva il collegio che la reiezione delle domande avanzate da Pt1 in misura corrispondente al 90% circa delle domande originarie consenta di ravvisare un’ipotesi di soccombenza reciproca tale da comportare la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 1049/2020 del Tribunale di Pisa, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della predetta sentenza, così provvede:

1) accoglie il secondo motivo dell’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza, accoglie la domanda di pagamento avanzata da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 e condanna la stessa Controparte 1 a versare a Parte 1 l’importo di € 3.206,72 da maggiorare di interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.

Il Consigliere relatore

Dott. Marco Cecchi

Il Presidente

Dott. Carlo Breggia

## IL CASO

La società Pt1 aveva depositato un ricorso monitorio nei confronti dell’Amministrazione CP1, adducendo l’esistenza di un proprio credito verso quest’ultima derivante dall’esecuzione di opere di varia natura, in particolare opere stradali. In relazione a tali opere, tra il 2005 e il 2011, erano state emesse numerose fatture che, tuttavia, erano state saldate con ritardo variabile, generando altresì interessi ai sensi dell’art. 133 D. Lgs 163/06 (per complessivi € 31.893,18).

Al decreto ingiuntivo ottenuto da Pt1, CP1 aveva proposto opposizione adducendo che:

- la contabilizzazione degli interessi vantati non poteva decorrere dalla data di emissione della fattura;
- era prescritto ex art. 2948 n. 4 c.c. il credito relativo agli interessi richiesti per alcune fatture emesse nel 2005 e 2006, per le quali la richiesta di saldo era stata ricevuta in data 15.02.2012;
- vi era carenza di legittimazione attiva in capo a Pt1 a seguito della cessione del credito a CP4 quanto ad altre fatture emesse tra il 2005 e il 2009;
- non era ravvisabile la debenza di alcun interesse quanto ad altre determinate fatture;
- il termine da cui conteggiare, in ipotesi, la decorrenza degli interessi era diverso per tutte le fatture da quello indicato dall’ingiungente, non potendosi valorizzare a tal fine la data delle fatture ma, se mai, quella di emissione del mandato di pagamento;
- era inammissibile il ricorso monitorio, non trattandosi di un credito liquido.

Pt1 si era costituita contestando il fondamento dell’opposizione proposta dalla CP1 ed esponendo in particolare che:



- sussisteva la propria legittimazione attiva anche con riferimento ai rapporti oggetto di cessione di credito, trattandosi di cessioni pro solvendo allocate nel contesto di un più vasto contratto di factoring;
- la stessa CP4 aveva, a causa del ritardo nel pagamento delle fatture oggetto di cessione del credito, addebitato a Pt1 gli interessi legali e moratori e le commissioni di ritardato pagamento;
- era infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto alla fattispecie in esame non era applicabile l'art. 2948 cc, relativo (unicamente) a prestazioni di natura periodica, non sussistenti nel caso di specie;
- la normativa speciale di riferimento in materia di interessi era stata correttamente applicata, in quanto, pur facendo riferimento alla data di emissione delle fatture, queste erano state emesse successivamente all'emissione dei certificati di pagamento o dei certificati di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il Tribunale di Pisa aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, respinto le domande avanzate da Pt1 e condannato la stessa Pt1 alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza è stata impugnata da Pt1 sulla base dei seguenti tre motivi:

1. "Sulla semplicistica ricostruzione, da parte del Tribunale, del contratto di factoring intercorso fra le parti quale mera cessione del credito: rilievi critici": Pt1 ha contestato la superficialità della valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine alla portata ed agli effetti del contratto di factoring intercorso tra Pt1 e CP4 rilevando come il contratto in questione non potesse intendersi come preclusivo della possibilità di Pt1 di agire per il soddisfacimento del credito;
2. "Sull'erronea ricostruzione del Tribunale della normativa applicabile alla fattispecie (e cioè degli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000, in luogo del D. Lgs. sugli interessi commerciali da ritardato pagamento) con riferimento alle restanti fatture": Pt1 ha lamentato l'erroneità dei criteri di calcolo applicati dal giudice di prime cure con riferimento agli interessi da computare su alcune fatture;
3. "Sulla erroneità del calcolo delle spese di lite da parte del Tribunale": Pt1 ha censurato la quantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, CP1 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha pertanto chiesto la conferma. La Corte d'appello di Firenze ha accolto il gravame ma solo parzialmente con riferimento al secondo motivo di appello, relativo al calcolo degli interessi, con condanna di CP1 alla restituzione di quanto illegittimamente percepito. Per il resto ha confermato la sentenza e compensato le spese di lite.

## COMMENTO

*La presente pronuncia rileva ai fini del presente Osservatorio in particolare con riferimento al primo motivo di appello che la Corte territoriale ha considerato infondato.*

*Con il primo motivo di gravame Pt1 ha contestato la decisione di primo grado di ritenere insussistente la titolarità attiva del rapporto in capo a sé medesima con riferimento ad alcune fatture tra quelle azionate in via monitoria.*

*La conclusione cui era pervenuto il Tribunale era stata raggiunta sulla scorta della riscontrata sussistenza di una cessione dei crediti relativi a tali fatture da Pt1 a CP4.*

*In particolare era agli atti il contratto -per atto pubblico del 18.11.2004- di cessione del credito stipulato tra Pt1 e CP4 nel quale, premesso che la cedente Pt1 ha assunto una serie di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche ivi elencati, ha ceduto a CP4 pro solvendo "tutti i crediti derivanti dagli appalti sopra*

descritti e l'ammontare dei crediti futuri che vanterà nei confronti del debitore ... che essa stessa cedente vanterà verso il debitore stesso ... oltre ai crediti già sorti e descritti in premessa e i crediti derivanti da contratti/appalti da stipulare ... ai soli fini fiscali ... quale importo minimo su cui la cessione dei crediti effettuata in esecuzione di un contratto di factoring prevede la possibilità del factor di eseguire pagamenti anticipati del corrispettivo di cessione e su richiesta del cedente ... la cessione viene effettuata ai sensi degli art.1260 e seguenti del codice civile e della Legge 21 febbraio 1991 n.52". *La cessione era quindi a titolo oneroso e i pagamenti avvenivano sul conto anticipi regolato dalle convenzioni, per interessi e spese, stipulate tra le parti, come risultante dalle contabili bancarie allegate in atti.*

*Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 2978/2016), ha stabilito che poiché l'art. 1263 cc stabilisce al primo comma che "per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori" e determina il subentro del cessionario nell'integrale situazione creditoria ceduta, il riferimento agli "altri accessori" va inteso nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico. Il Tribunale ha dunque concluso che rientrano tra gli "altri accessori" anche gli interessi scaduti dopo la cessione (non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima) alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi sono dovuti al creditore cedente. Pertanto, se il debitore ceduto aveva pattuito, per iscritto art. 1284, comma 3, c.c. con il cedente interessi in misura superiore a quella legale, nella stessa misura gli interessi saranno dovuti al cessionario, anche per il periodo di mora, art. 1224, comma 1, c.c.*

*Rispetto dunque agli interessi relativi alle fatture scaduti dopo la cessione il giudice di prime cure ha accertato che Pt1 è priva di titolarità per la corrispondente situazione sostanziale attiva e, per l'effetto, ne ha respinto la domanda.*

*L'appellante ha tentato di confutare la statuizione del giudice di primo grado argomentando una ricostruzione storica del contratto di factoring che tuttavia non ha trovato riscontro nel caso concreto con riferimento agli specifici rapporti intercorsi tra Pt1 e CP4 in base al dedotto, ma non prodotto in atti, contratto di factoring.*

*L'impossibilità di conoscere il perimetro degli accordi intercorsi tra le parti ha escluso anche la possibilità di svolgere valutazioni astratte concernenti l'effettiva portata della cessione del credito avvenuta, in linea teorica, nell'ambito di tale contratto di factoring e, in particolare, quali conseguenze trarre sul piano della disciplina generale dalla constatazione degli oneri e degli obblighi posti a carico del cedente sulla base del contratto predetto.*

*In assenza di qualsivoglia riscontro al riguardo, le doglianze mosse dall'appellante non possono condurre a conclusione diversa rispetto a quella raggiunta dal giudice di prime cure che, contrariamente a quanto indicato dall'appellante, non ha tout court ritenuto che la cessione del credito abbia trasferito la "titolarità" del credito, ma solo che, per effetto di tale cessione, le azioni correlate alla realizzazione delle utilità economiche costituite dal credito ceduto e dai suoi accessori (ivi compresi gli interessi) non potevano più essere esercitate dal cedente, il quale, dunque, era da ritenersi privo della "titolarità attiva" del relativo rapporto, inteso in senso processuale.*

*La disciplina dell'art. 3, l. 21 febbraio 1991, n. 52 contiene una norma di favore per l'attività di factoring, nella parte in cui disciplina la cessione riguardante crediti non ancora sorti. La cessione è infatti da considerarsi valida non solo nel caso in cui sia determinato il rapporto giuridico nell'ambito del quale il credito verrà a sorgere, al pari di quanto si ritiene per la cessione di diritto comune di cui agli artt.*

1260 ss. c.c.36, ma anche se afferente contratti ancora da perfezionarsi, purché il contratto sia sottoscritto nei successivi ventiquattro mesi e sia indicato il debitore ceduto<sup>1</sup>.

Nessun dubbio intercorre sulla circostanza per cui, in conformità con quanto da tempo assodato per la cessione ordinaria dei crediti, l'atto di cessione (salvo diversa pattuizione delle parti) ha effetti reali in relazione ai crediti già sorti ed effetti obbligatori con riferimento ai crediti futuri, il cui trasferimento (sempre salvo diversa convenzione tra le parti) si verifica ipso iure con la nascita del credito, senza bisogno di alcuna ulteriore convezione tra le parti<sup>2</sup>.

In questo quadro di riferimento e come anche correttamente rilevato dalla pronuncia in commento "Nell'ipotesi di contratto di "factoring" con cessione "pro solvendo" di crediti futuri (nella specie, crediti nascenti in favore di una società dall'esecuzione di un contratto di appalto), ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente (nella specie, la società nuova appaltatrice dei lavori, in quanto cessionaria di un ramo di azienda dell'originaria creditrice), perché il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del "factor" di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell'effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio" (così Cass. 23175 del 31.10.2014, in massima).

Sempre nella pronuncia della Suprema Corte del 2014 i giudici di legittimità sottolineano che "La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più occasioni che il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza, se i crediti sono futuri (sentenza 8 febbraio 2007, n. 2746, sostanzialmente confermata dalla più recente sentenza 15 febbraio 2013, n. 3829). Occorre tenere presente, d'altra parte, che la legge n. 52 del 1991 prevede che la cessione dei crediti esistenti o futuri può avvenire anche in massa, stabilendo che quest'ultima si considera con oggetto determinato anche con riferimento a crediti futuri (art. 3).".

E ciò è ragione ancor più solida e decisiva se si considera che "È la stessa natura del contratto di factoring, così come regolato dalla legge in esame, a prevedere la globalità della cessione; il cedente (che deve essere un imprenditore) incassa subito le proprie spettanze, mentre il cessionario (che deve essere una banca o un intermediario finanziario) paga l'intero debito, con un ragionevole sconto che costituisce una sorta di corrispettivo dell'anticipazione. È chiaro, però, che la ragione stessa

---

<sup>1</sup> Per comodità di lettura, si riporta il tenore della disposizione: "1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. 2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa. 3. La cessione in massa di crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. 4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto dal comma 3".

Sulla cessione dei crediti futuri nel rapporto di factoring, v. in dottrina, ex plurimis, CLARIZIA, *Contratti di factoring*, in *I Contratti del mercato finanziario* (a cura di) GABRIELLI E LENER, Trattato dei contratti (diretto da) RESCIGNO E GABRIELLI, II, Torino, 2011, 1689 ss; BUSSANI, *I singoli contratti. I contratti moderni. Factoring. Franchising. Leasing*, Torino, 2004, 112; ALBANESE - ZEROLI, *Leasing e factoring*, Milano, 2011, 246; FOSSATI - PORRO, *Il factoring. Aspetti economici, finanziari e giuridici*, 1994, Milano, 183.

<sup>2</sup> V. da ultimo Cass. civ., 3 agosto 2017, n. 19341, in questo Osservatorio, 2017, 3, 9; Cass. civ., 22 aprile 2003, n. 6422, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 4; Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8333, in *Giust. civ.*, 2002, I, 2875; Cass. civ., 17 marzo 1995, n. 3099, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 627; Trib. Roma, 27 maggio 2017, n. 10734, in questo Osservatorio, 2017, 3, 13. In dottrina, per tutti, BIANCA, *Diritto civile*, IV, Milano, 1993, 583; DOLMETTA, *La cessione del credito*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1988, 322.

dell'istituto, ancorché avente natura di contratto atipico, sarebbe del tutto vanificata se il cedente potesse, dopo la cessione, continuare a disporre del proprio credito...””.

*Dunque, correttamente la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, stabilendo in maniera condivisibile anche nel contratto di factoring, ed anche in ipotesi di cessione in massa di crediti futuri, (salvo eventuali pattuizioni in diverso senso di cui, come detto, nel caso in esame non vi è riscontro) la cessione del credito (anche pro solvendo) comporta che il cedente non possa, dopo la cessione, conservare alcun potere dispositivo sul credito ceduto e, si precisa, anche sui relativi accessori (tra cui gli interessi).*

Avv. Alessandra Fossati

[Fossati@munaripartners.it](mailto:Fossati@munaripartners.it)

## 2. Cassazione Civile, Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27119

**Prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate – Interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 - Accordo derogatorio tra i contraenti originari – Cessione - Validità della clausola e sua opponibilità al cessionario**

*(Gli interessi moratori e il ritardo nel pagamento di prestazioni assistenziali alle strutture private accreditate)*

*Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. In caso di cessione del relativo credito, è valida anche nei confronti del cessionario la pattuizione derogatoria al decorrere degli interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 se, nella valutazione complessiva delle prove agli atti, risulta che la relativa pattuizione è stata voluta liberamente dalle parti.*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro

Dott. GRAZIOSI Chiara

Dott. AMBROSI Irene

Dott. PELLECCIA Antonella

Dott. GORGONI Marilena

ha pronunciato la seguente

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere Relatore -

- Consigliere -

- Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9377/2021 R.G.

proposto da

(Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in (Omissis);

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto in (Omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA n. 1301/2020 pubblicata il 5/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dalla Consigliere, dr.ssa Irene Ambrosi.

#### FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di L'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta da (Omissis) avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 20/2016, con cui era stata accolta l'opposizione proposta dalla (Omissis) A-S-L avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da (Omissis), quale cessionaria del credito della (Omissis), Casa di cura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, con cui aveva intimato alla predetta (Omissis) il pagamento degli interessi dovuti sui ritardati pagamenti per Euro 623.254,03 e di Euro 524.11,37 ex D. Lgs. n. 231/2002 relativi a prestazioni riferite alle mensilità di maggio e giugno 2010, previa disapplicazione della clausola contrattuale n.11 dell'accordo del 6.8.2009 (nulla perché contraria a norme imperative) intercorso tra la (Omissis) e la Casa di cura cedente, o in subordine, il pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla ricezione delle fatture e nello specifico, dalla ricezione degli atti di cessione.

Per quanto ancora di rilievo, la Corte aquilana, richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ed in particolare, l'arresto della Corte di cassazione n. 17665/2019, ha ritenuto che non sussistessero, nella specie, i requisiti di iniquità affinché la clausola derogatoria potesse essere dichiarata nulla, risultando al contrario la stessa clausola oggetto di doppia sottoscrizione delle parti e non finalizzata a procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, tenuto conto anche della natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitarie.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso Azienda Sanitaria Locale (Omissis).

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente (Omissis) lamenta con un unico articolato motivo di ricorso, la *“violazione e omessa applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 che ha recepito la direttiva 2000/35/CE in punto alla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con riferimento all'art. 7 nonché violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello omesso di dichiarare la nullità della clausola inserita nel contratto con cui le parti hanno derogato all'applicabilità degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 nel caso di ritardato pagamento”*; in particolare, censura la decisione impugnata per non aver la Corte territoriale ritenuto *“iniqua”* per il creditore, ancorché palesemente difforme ed in contrasto con il dettato legislativo e le finalità del D. Lgs. n.231/2002, la clausola disciplinata all'art. 11.5 dell'accordo intercorso tra le parti (Omissis) che prevedeva che: *“in caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 C.C.”*; contesta come *“inaccettabile”* il rigetto dell'eccepita nullità della clausola sull'assunto che la stessa era stata oggetto di *“specifica negoziazione e di doppia sottoscrizione da parte del creditore”*; a parere della ricorrente, proprio da tale doppia approvazione la Corte d'Appello, viceversa, avrebbe dovuto far discendere l'iniquità della postilla, stante sia l'evidente impossibilità di contrattazione della Casa di Cura rispetto ad un atto predisposto unilateralmente da un contraente *“forte”* come la P.A. (come peraltro sarebbe confermato dalle avverse difese, che sul punto non avevano mosso né critiche né contestazioni) sia il palese tentativo attraverso la medesima negoziazione di sottrarsi ad una normativa vincolante ed imperativa.

3. L'unico complesso motivo di ricorso proposto si rivela in parte inammissibile ed in parte infondato.



3.1. È anzitutto da disattendere in quanto la ricorrente con esso, attraverso la duplice violazione di legge lamentata, lungi da muovere la formale censura prospettata, tende in concreto ad ottenere un accertamento di merito alternativo a quello già compiutamente effettuato dalla Corte d'Appello con la decisione impugnata, inammissibile in questa sede di legittimità (Cass. 6 - 3, 04/07/2017n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez. L, 15/07/2009 n. 16499).

3.2. Il motivo è pure infondato nella parte in cui pone la questione della omessa pronuncia in ordine alla asserita nullità dell'accordo intercorso tra le parti ed in particolare della clausola con cui esse hanno derogato alla applicabilità degli interessi di mora di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002 nel caso di ritardato adempimento; al riguardo, il Collegio condivide quanto osservato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte depositate in atti.

3.2.1. Giova rammentare, in via generale, come chiarito da questa Corte ancora di recente, che la disciplina, di cui si lamenta la violazione, dettata dal D. Lgs. 9/01/2002, n. 231, introdotta in attuazione della direttiva 2000/35/CE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), ha il chiaro intento di evitare che, nell'ambito delle transazioni commerciali, possano essere previste condizioni contrattuali che ritardino l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo e che si ripercuotano negativamente non soltanto sul singolo creditore, ma anche sull'intera attività d'impresa e, quindi, sul settore del mercato di riferimento (Cass. Sez. 3, 08/02/2023 n. 3736). Siffatto obiettivo è stato perseguito dal legislatore del 2002 mediante la previsione sia di termini di pagamento predeterminati e molto stringenti, con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia e la cui decorrenza comporta l'automatico obbligo di corresponsione degli interessi di mora, senza che sia necessaria la previa costituzione in mora sia della misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, con possibilità di deroga pattizia al saggio previsto.

La direttiva 2011/7/UE e il D. Lgs. n. 192 del 2012 hanno - in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo all'art. 5 che *"nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall'art. 7"* e prevedendo, all'art. 7 nella sua nuova formulazione, espressamente, sia che la deroga al tasso degli interessi moratori sia ricompresa tra le clausole nulle in caso di grave iniquità, sia che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria. Dal 2012, dunque, è stato stabilito un limite espresso all'autonomia contrattuale, anche per la derogabilità della debenza degli interessi moratori, prevedendo testualmente la nullità della clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.

Questa Corte ha già avuto modo di verificare se l'art. 7 D. Lgs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione, consentisse, oltre che di derogare al saggio previsto per gli interessi moratori, anche di escluderne pattizamente l'applicazione, oppure se la clausola pattizia di deroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012.

Alla luce del testo dell'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione, secondo cui l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore, questa Corte ha ritenuto preferibile l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione della norma in esame, sottolineando: *"è del tutto evidente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 192 del 2012"* (in tal senso, la massima di Cass. Sez. 2, 19/05/2022, n. 16273).

Di recente, inoltre, questa Corte ha, ulteriormente, puntualizzato che la disciplina normativa in esame deve essere interpretata anche tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC contro Servici Murciano de Salud, in causa C- 555/14 (Cass., Sez. 3, 08/02/2023, n. 3736); con tale pronuncia, la Corte di giustizia ha evidenziato come lo scopo dell'articolo 7 della direttiva 2011/7 - che, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - sia quello di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore (punto 30).

Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale (punto 31), come peraltro confermato dal considerando 16 della direttiva 2011/7, il quale precisa che essa non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora (punto 32). Di conseguenza, la Corte di giustizia ha escluso che la direttiva 2011/7 osti a che il creditore rinunci agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, precisando, tuttavia, che "una simile rinuncia è subordinata alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero, di modo che la rinuncia stessa non deve costituire a sua volta un abuso della libertà contrattuale del creditore che sarebbe imputabile al debitore" (punto 34); spetta quindi al giudice nazionale verificare se il creditore abbia realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora (cfr. in tema di accordi transattivi, Cass. Sez. n. 10892/2023).

Le Sezioni unite di questa Corte hanno sul punto altresì chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs. citato (cfr. Cass. Sez. U. 14.12.2023, n. 35092).

3.2.2. Tanto rammentato del quadro normativo generale, e venendo all'esame della fattispecie, non sussiste l'omessa pronuncia denunciata dalla parte ricorrente.

Ebbene la Corte d'Appello aquilana ha dapprima richiamato correttamente il citato precedente di questa Corte del 2019, a mente del quale in tema di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (v. Cass. Sez. 3, n. 17665/2019 cit.).

La Corte ha escluso poi che nella pattuizione derogatoria prevista dalla clausola 11.5. del contratto in esame sussistessero requisiti di iniquità indicati nell'art. 7.1 e 2 commi, D. Lgs. n. 231/2002, risultando, al contrario, che per le modalità di stipulazione, stante la doppia sottoscrizione della stessa clausola di entrambe le parti, la natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitarie e le finalità perseguite, lontane dal procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, non vi fossero

elementi, neppure specificatamente addotti dalla parte appellante, per ritenerne la nullità (cfr. in particolare punti da 2.5. a 2.20, pagg. 10-14 della motivazione della sentenza impugnata).

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 28 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2024.

## IL CASO

La Cessionaria di crediti di una casa di cura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale (di seguito: la Cessionaria) otteneva dal Tribunale dell'Aquila un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la condanna di ASL al pagamento di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per ritardi nei pagamenti delle prestazioni erogate dalla società cedente, pur in costanza di una specifica clausola contrattuale derogatoria stipulata tra la medesima ASL e la casa di cura cedente nel 2009; a mente di detta pattuizione, sul ritardo nel pagamento delle prestazioni, sarebbero decorsi unicamente interessi al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. La Cessionaria, dunque, nel giudizio di opposizione instaurato dall'ASL chiedeva la disapplicazione di detta pattuizione o in subordine, la condanna avversaria al pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla ricezione delle fatture e nello specifico, dalla ricezione degli atti di cessione.

All'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale dell'Aquila accoglieva le domande rassegnate dall'ASL con sentenza n. 20/2016, poi impugnata dalla Cessionaria e definita dal giudice di secondo grado con il rigetto delle richieste dell'appellante e conferma della sentenza del primo grado.

Nella parte motiva della propria decisione, in particolare, la Corte d'Appello dell'Aquila richiamava e dava continuità all'orientamento della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 17665/2019, così ritenendo non sussistenti i requisiti di iniquità necessari per dover dichiarare nulla la clausola contrattuale derogatoria alla decorrenza di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per l'intervenuto ritardo nel pagamento di prestazioni sanitarie da parte dell'ASL; il giudice del secondo grado valorizzava l'intervenuta doppia sottoscrizione delle parti della relativa pattuizione oltre al fatto che quest'ultima non fosse finalizzata a procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.

La Cessionaria impugnava innanzi alla Corte di cassazione la sentenza del secondo grado del giudizio formulando un unico, articolato, motivo di doglianza ("violazione e omessa applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002 che ha recepito la direttiva 2000/35/CE in punto alla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con riferimento all'art. 7 nonché violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello omesso di dichiarare la nullità della clausola inserita nel contratto con cui le parti hanno derogato all'applicabilità degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 nel caso di ritardato pagamento"); resisteva con controricorso l'ASL e, depositate le memorie, il Pubblico Ministero chiedeva il rigetto del ricorso proposto dalla Cessionaria.

## COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, nel rigettare il gravame proposto, ha motivato nel merito le ragioni di rigetto del motivo di impugnazione della Cessionaria dopo aver dedotto profili di inammissibilità della stessa in quanto, nel concreto, tendente ad ottenere un accertamento di merito alternativo a quello già compiutamente effettuato dal giudice del secondo grado.

Procedendo, comunque, alla valutazione nel merito dell'impugnazione, la Suprema Corte ha richiamato la ratio ispiratrice della disciplina del D. Lgs. 9/01/2002, n. 231, ossia quella di evitare che possano essere previste tra imprenditori condizioni contrattuali che ritardino l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo nell'ambito delle transazioni commerciali; la legge ne ha, infatti, anche stigmatizzato chiaramente l'obiettivo mediante la previsione di termini di pagamento predeterminati e molto stringenti, con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia e la cui decorrenza comporta l'automatico obbligo di corresponsione degli interessi di mora anche senza che sia necessaria la previa costituzione in mora. La legge ha anche predeterminato la misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, con possibilità di deroga pattizia al saggio previsto.

Il D. Lgs. 9/01/2002, n. 231 è stato introdotto in attuazione della Direttiva 2000/35/CE; successivamente sono stati emanati la Direttiva 2011/7/UE e il D. Lgs. n. 192 del 2012, provvedimenti che hanno, in parte, modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. All'art. 5, infatti, è stato previsto che "nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall'art. 7", il quale - nella sua nuova formulazione - dispone sia la nullità delle clausole derogatorie al tasso degli interessi moratori in caso di "grave iniquità", sia che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume gravemente iniqua e che non è ammessa prova contraria.

A far tempo dal 2012, dunque, è stato stabilito espressamente un limite all'autonomia contrattuale, anche per la derogabilità della debenza degli interessi moratori, prevedendo testualmente la nullità di quella clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.

Sotto il profilo soggettivo e oggettivo di applicabilità della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2002 a operazioni commerciali tra strutture private che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale con riguardo a prestazioni di servizi da esse erogate in favore dei pazienti dietro corrispettivo, in conformità alla convenzione con il medesimo SSN, si richiama un decisivo arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2023 con cui la Corte ha precisato che, a mente del D. Lgs. 231 del 2002, l'elemento oggettivo si rinviene quando il rapporto tra le parti trae origine da una "transazione commerciale" (la cui nozione normativa è assai ampia, riferendosi a qualsiasi operazione contrattuale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, anche in misura solo prevalente e non esclusiva, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro); quanto al profilo soggettivo, che esso si riferisce a tutte le transazioni commerciali intercorrenti tra imprese (il cui significato è tecnico e comprende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione) o tra imprese e pubblica amministrazione <sup>(1)</sup>.

Nel caso in esame, dunque, l'accordo derogatorio era stato siglato nel 2009, con conseguente applicabilità nella normativa a quel tempo vigente.

L'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002, nella sua formulazione previgente, prevedeva la nullità della pattuizione derogatoria se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché

<sup>1</sup> Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 14.12.2023, n. 35092.

ad ogni altra circostanza, fosse risultata gravemente iniqua in danno del creditore. Secondo l'interpretazione fornitane dalla Suprema Corte, tuttavia, anche prima della parziale modifica del citato art. 7 le clausole derogatorie erano suscettibili di valutazione di grave iniquità rispetto alla fattispecie concreta <sup>(2)</sup>.

A ciò si aggiunge che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 16 febbraio 2017, *IOS Finance EFC contro Servizi Murciano de Salud*, in causa C- 555/14, con l'efficacia *latu sensu* normativa propria delle pronunzie di detta Corte, ha escluso che la Direttiva 2011/7/UE osti a che il creditore rinunci agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, sempre che detta rinuncia sia l'effetto di un consenso effettivamente libero e non frutto di un abuso della libertà contrattuale del creditore che sarebbe imputabile al debitore (punto 34), demandando al giudice nazionale la verifica, nel caso concreto, del fatto che effettivamente il creditore abbia potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora. Coerentemente con la sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra richiamata, ma anche con l'orientamento da sempre perseguito della Suprema Corte nell'interpretazione dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002, anche nella formulazione previgente), la Corte di cassazione ha stabilito che in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del D. Lgs. n. 231 del 2002 il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato <sup>(3)</sup>; dovendosi tuttavia precisare che la clausola di deroga in pejus al saggio legale degli interessi moratori non deve risultare gravemente iniqua in danno del creditore, pena la sua nullità, anche quando la deroga pattizia sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 192 del 2012 all'art. 7 del D.Lgs. n. 231 del 2002 (ponendosi la nuova disciplina in continuità con la precedente, avendo la medesima ratio di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori) <sup>(4)</sup>.

Fermo restando, dunque, che è ormai consolidato <sup>(5)</sup> il principio in base al quale le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto concluso in forma scritta con la P.A., accessivo all'accreditamento, rientrano tra le transazioni commerciali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231 del 2002, la ritardata esecuzione dei pagamenti comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del medesimo Decreto Legislativo se il relativo accordo scritto, a pena di nullità, tra l'Ente pubblico competente e la struttura è stato stipulato in data successiva all'8 agosto 2002<sup>(6)</sup>.

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d'Appello dell'Aquila ha valutato la pattuizione derogatoria alla decorrenza degli interessi di mora stipulata antecedentemente all'8 agosto 2002 come validamente determinata in quanto ha accertato non essere sussistenti quei requisiti di iniquità indicati nell'art. 7, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 231/2002; la Corte territoriale, in altri termini, ha valorizzato proprio le modalità di stipulazione dell'accordo, la doppia sottoscrizione della stessa clausola da entrambe le parti, la natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitarie e le finalità perseguite in quanto non finalizzate a procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore al fine di escluderne il carattere di iniquità, stante anche l'omessa prova di elementi in segno contrario da parte della Cedente.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. Civ. 19.05.2022, n. 16273; nel medesimo senso, Cass. Civ. 31.05.2019, n.14911; Cass. Civ. 15.10.2015, n. 20868; Cass. Civ. 23.01.2008, n. 1377; Cass. Civ. 18.01.2007, n. 1087.

<sup>3</sup> Cass. Civ. 08.02.2023, n. 3736.

<sup>4</sup> Cass. Civ. 19.05.2022, n. 16273.

<sup>5</sup> Cass. Civ., S.U., 14.12.2023, n. 35092.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. Sez. Unite 14.12.2023, n. 35092; cfr. anche Cass. Civ. n. 17665 del 2019 e Cass. Civ. n. 20391 del 2016 e, in senso difforme, Cass. Civ. n. 5042 del 2017.



*Si osserva che la doppia sottoscrizione della clausola nel caso in esame non deve confondersi con la doppia sottoscrizione prevista per le cd. clausole vessatorie, ossia quelle clausole previste dall'art. 1341, secondo comma, c.c. non solo in quanto, nella specie, non concluse tra professionista (contraente forte) e consumatore (contraente debole) mediante l'utilizzo di moduli o formulari, ma anche per l'oggetto specifico della stessa. A mente del citato articolo del codice civile, infatti, non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. A ciò si aggiunge che, sempre in tema di clausole vessatorie, è tuttavia pacifico ormai l'orientamento giurisprudenziale in base al quale perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto <sup>(7)</sup>.*

*In ogni caso, nella fattispecie al vaglio della Suprema Corte in commento la doppia sottoscrizione era stata assunta dal giudice delle leggi come elemento di valutazione della libera volontà contrattuale espressa dalle parti in merito all'esclusione della decorrenza degli interessi di mora ex D. Lgs. 231 del 2002 per il ritardo nei pagamenti, clausola valida ed efficace e non rientrante ex se nella nozione di grave iniquità di cui all'art. 7 del medesimo D. Lgs. 231 del 2002.*

Avv. Francesca Anesi

[Anesi@munaripartners.it](mailto:Anesi@munaripartners.it)

---

<sup>7</sup> Cass. Civ. 24.09.2024, n. 25491.



## 3. Cassazione Civile, III Sezione, 30 luglio 2024, n. 21275

**Cessione dei crediti - Accessori del credito - Credito risarcitorio maturato al tempo della cessione e riconducibilità fra gli accessori del credito ceduto – Trasferimento automatico - Esclusione**

(Art. 1260 Cod. Civ. – art. 1263 e ss Cod. Civ.)

*In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito: ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c., secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione.*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo

- Presidente -

Dott. FIECCONI Francesca

- Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio

- Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco

- Rel. Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10887-2022 proposto da:

Beta, rappresentato e difeso dalle avv. [•] ([•]) e [•] ([•]);

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO Alfa, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv.to [•] ([•]);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2738-2021 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 28-10-2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-06-2024 dal Consigliere dott.

MARCO DELL'UTRI;

## svolgimento del processo

con sentenza resa in data 28-10-2021, la Corte d'appello di Venezia, pronunciando quale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di cassazione in sede penale (sentenza n. 5218 del 12-6-2019), ha condannato Beta a "risarcire anche il danno patrimoniale" in favore del Fallimento Alfa, determinandolo nella somma pari ad Euro 108.222,00, oltre gli accessori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a seguito della sentenza della Corte di cassazione penale n. 5218 del 12-6-2019, fosse divenuta definitiva la condanna pronunciata a carico di Beta in relazione al reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento ai danni dell'esecutante (dichiarata fallita con sentenza pronunciata in data 20-7-2011) costituitasi parte civile; ciò posto, secondo il giudice del rinvio (ex art. 622 c.p.p.), avendo la Corte di cassazione penale accolto il (solo) motivo avanzato Beta in relazione alle statuizioni civili della sentenza penale d'appello (con cui veniva confermata la condanna del Beta al pagamento, in favore del Fallimento B.B. Srl, dell'importo di Euro 25.000,00 per il risarcimento dei soli danni non patrimoniali conseguenti al reato), avrebbe dovuto procedersi alla liquidazione del danno patrimoniale subito dall'esecutante in conseguenza del reato commesso da Beta; liquidazione a cui il giudice del rinvio ha provveduto, identificando il danno patrimoniale spettante al Fallimento Alfa, nell'importo pari ad Euro 108.222,00, oltre accessori; avverso la sentenza del giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., Beta propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione; il Fallimento Alfa resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;

## Motivi della decisione

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e-o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale disposto la liquidazione del danno patrimoniale in favore del Fallimento Alfa nonostante la relativa domanda fosse rimasta assorbita dal giudicato formatosi sul punto in ragione e per effetto dell'omessa impugnazione della parte civile, in sede di cassazione, della sentenza n. 2634 del 6 luglio 2017 in forza della quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato integralmente la sentenza di primo grado omettendo la pronuncia in merito alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e-o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 1263 c.c. 111 e 100 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte d'appello di Venezia ritenuto sussistente la legittimazione attiva del Fallimento Alfa nonostante lo stesso avesse ceduto, in favore di Gamma, in data 9 novembre 2011 (e, per l'effetto, in data antecedente all'appello penale proposto da parte resistente in data 29 luglio 2015 e alla costituzione di parte civile del 29 luglio 2015) i crediti vantati nei confronti della Delta, per Euro 278.720,00 e nei confronti del signor Beta, sino alla concorrenza di Euro 400.000,00 di cui al provvedimento di sequestro conservativo del Tribunale di Treviso;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale provveduto alla liquidazione del danno patrimoniale in favore del Fallimento Alfa nonostante il danno avesse trovato compiuta liquidazione in forza della sentenza n. 1745-2020 (R.G. n. 664-2018, riunito al n. R.G. 329-2019) emessa dalla stessa Corte d'appello di Venezia in data 18 dicembre 2019 e pubblicata il successivo 6 luglio 2020;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e-o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 82 c.p.p. e 75 c.p.p. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), dolendosi altresì della nullità della sentenza per violazione dell' art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale provveduto alla liquidazione del danno patrimoniale in favore del Fallimento Alfa nonostante lo stesso avesse esercitato l'azione sia in sede civile sia in sede penale e

il danno fosse già stato liquidato in sede civile in forza della sentenza n. 1745-2020 (R.G. n. 664-2018, riunito al n. R.G. 329-2019) emessa dalla stessa Corte di Appello di Venezia in data 18 dicembre 2019 e pubblicata il successivo 6 luglio 2020;

con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), nonché per insufficiente motivazione in ordine a un fatto decisivo e controverso per il giudizio (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale deciso la controversia in esame in assenza di alcuna prova in merito al danno da mancato guadagno così come liquidato in favore del Fallimento Alfa e, oltretutto, in assenza di alcuna motivazione a fondamento dell'accoglimento dei risultati cui risulta essere pervenuto, in via stragiudiziale, il consulente di parte resistente;

il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza di tutte le restanti censure; osserva il Collegio come costituisca circostanza pacifica in causa (per averlo affermato la stessa corte territoriale: pagg. 7-9 della sentenza impugnata) l'avvenuta soddisfazione del Fallimento B.B. Srl in relazione al credito risarcitorio dallo stesso vantato per le perdite subite (danno emergente) a seguito del reato commesso dal Beta;

in particolare, il giudice a quo ha evidenziato come, in conformità a quanto affermato dallo stesso fallimento, vi fosse piena corrispondenza tra "il credito capitale di Euro 276.672,34 ceduto (dal fallimento) a Gamma il 3-11-2011, e quello per cui fu fatto pignoramento in odio a Beta il 19-12-2008 (...): dagli atti risulta trattarsi del "saldo prezzo per la fornitura di materiali a favore di Beta (già ... Srl)" cui è seguita la "dispersione operata da quest'ultimo dei beni pignorati a garanzia del predetto credito e valutati in Euro 416.372,41" (conclusionale p. 22), sicché è coerente collegare la perdita subita alla dispersione dei beni pignorati fatta da Beta" (pagg. 7-8 della sentenza impugnata);

lo stesso giudice a quo ha evidenziato come "d'altro canto, (...) il fallimento ricorda di aver effettuato la "cessione pro solvendo a favore di Gamma (... circostanza confermata dall'atto notarile richiamato in sentenza) con l'obbligo assunto dall'odierna appellante di garantire l'esecuzione, da parte del debitore - ossia del Beta - della prestazione dovuta"" (pag. 8 della sentenza impugnata);

di seguito, il giudice a quo ha aggiunto come sulla base degli elementi complessivamente esposti in sentenza "si deve concludere che la perdita patrimoniale subita dal Fallimento Alfa (correlata nella sostanza al credito originario) è già stata accertata e liquidata con la indicata sentenza d'appello 1745-2020, sicché la Corte deve ora includere soltanto il danno per il mancato guadagno, sempre tenendo presente che oggetto del rinvio la semplice liquidazione e non l'accertamento del danno" (pag. 9 della sentenza impugnata);

da ciò deriva che l'importo liquidato dal giudice a quo in favore del Fallimento Alfa rappresenta il solo danno da ritardo nel pagamento del debito da parte del Beta in conseguenza della dispersione, da parte dello stesso, dei beni sottoposti a pignoramento (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che: "la perdita patrimoniale subita dal Fallimento Alfa (...) è già stata accertata e liquidata con la indicata sentenza d'appello 1745-2020, sicché la Corte deve ora includere soltanto il danno per il mancato guadagno, sempre tenendo presente che oggetto del rinvio è la semplice liquidazione e non l'accertamento del danno");

sul punto, il giudice a quo ha ritenuto di liquidare tale mancato guadagno del fallimento nell'importo pari ad Euro 108.222, da intendersi quale "profitto che Beta avrebbe potuto ricavare ove mai avesse realizzato il credito controverso" (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata);

in tale liquidazione, tuttavia, non risulta menzionata l'avvenuta considerazione delle prerogative eventualmente riconoscibili in favore della banca cessionaria del credito controverso; e ciò, nonostante la corte territoriale abbia espressamente manifestato la volontà di tener conto dell'avvenuta cessione, da parte del Fallimento Alfa, del credito vantato nei confronti di Beta;

a tale riguardo, è appena il caso di evidenziare come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), in tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell' art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli 'altri accessori', deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito. Ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263, secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione (Sez. 1, Sentenza n. 9823 del 15-09-1999, Rv. 530082 - 01 e successive conformi);

in forza di tali premesse, deve ritenersi che il giudice a quo, nel liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante (mancato guadagno) asseritamente subito dal Fallimento Alfa per effetto del reato di sottrazione dei beni pignorati ascritto al Beta, sia incorso nell'errore di trascurare l'eventuale legittimazione della banca cessionaria del credito (originariamente spettante al Fallimento Alfa nei confronti del Beta) a contraddire in ordine all'effettiva sussistenza del diritto dello stesso fallimento a conseguire il danno patrimoniale da mancato guadagno, segnatamente al fine di dirimere la questione dell'effettiva risarcibilità (e dell'eventuale entità concreta) di tale danno patrimoniale in favore del fallimento (ossia se effettivamente subito, o meno, dal fallimento in conseguenza della dedotta cessione di credito);

da ciò consegue, in accoglimento della censura in esame, la corrispondente cassazione della sentenza impugnata, spettando al giudice del rinvio porsi la questione della risarcibilità, in favore del Fallimento Alfa, del danno patrimoniale così come riconosciuto dallo stesso giudice a quo in conseguenza della cessione di credito in precedenza operata;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo (assorbiti restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti tutti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Conclusioni

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 3 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2024

## IL CASO

Il Fallimento Alfa vantando dei crediti nei confronti di Beta, in mancanza di pagamento spontaneo da parte del debitore, procedeva al recupero coattivo delle somme spettantegli pignorando alcuni beni mobili dello stesso Beta. Successivamente al pignoramento, Beta compiva atti di dispersione dei beni pignorati. Ne seguiva quindi un contenzioso tra le parti per la condanna di Beta al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante in favore di Alfa.

All'esito di tale contenzioso, la Corte di Appello di Venezia, quale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., rilevato che l'intervenuta definitività della condanna di Beta per il reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento ex art. 388 c.p., liquidava al Fallimento anche il danno patrimoniale da mancato guadagno, in aggiunta dunque al danno emergente già precedentemente liquidato.

Avverso la superiore pronuncia Beta presentava ricorso per cassazione facendo valere n. 5 motivi di impugnazione.

In particolare, e per quanto qui di rilievo, con il secondo motivo, il ricorrente censurava la sentenza impugnata "per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 1263 c.c. 111 e 100 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte d'appello di Venezia ritenuto sussistente la legittimazione attiva del Fallimento B.B. Srl in liquidazione nonostante lo stesso avesse ceduto, in favore della Banca Popolare dell'Alto Adige, in data 9 novembre 2011 (e, per l'effetto, in data antecedente all'appello penale proposto da parte resistente in data 29 luglio 2015 e alla costituzione di parte civile del 29 luglio 2015) i crediti vantati nei confronti della A.A. Italia Srl, per Euro 278.720,00 e nei confronti del signor A.A., sino alla concorrenza di Euro 400.000,00 di cui al provvedimento di sequestro conservativo del Tribunale di Treviso".

La Suprema Corte esaminati gli atti e documenti di causa, riteneva fondato tale motivo di impugnazione e suscettibile di assorbire la rilevanza anche di tutte le restanti censure.

La Suprema Corte, ribadendo il proprio costante orientamento sul punto, ha precisato, che "In forza del primo comma dell'art. 1263 c.c., deve ritenersi che nell'oggetto della cessione di un credito è incluso anche il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c., secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento" dunque "in tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell' art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario comprensivo di privilegi, garanzie reali e personali, nonché altri accessori, include il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso. Tale diritto deve ritenersi incluso nell'oggetto della cessione, in quanto parte delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto".

La Suprema Corte rilevava quindi che il Giudice del rinvio aveva errato nel riconoscere al Fallimento Alfa il risarcimento del danno da mancato guadagno, ossia da ritardato pagamento del credito, omettendo di indagare sulla effettiva sussistenza della legittimazione attiva all'esercizio di tale diritto, avendo il Fallimento Alfa precedentemente ceduto il credito a Gamma.

Accolto il secondo motivo, dichiarati assorbiti tutti i restanti motivi, la sentenza impugnata veniva cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per decidere in merito alla legittimità o meno del Fallimento all'esercizio del diritto



risarcitorio per mancato guadagno di un credito ormai ceduto, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

## COMMENTO

*La cessione di credito è il negozio giuridico con il quale un soggetto, denominato creditore-cedente, dispone di un suo diritto di credito, trasmettendolo ad un terzo denominato cessionario. Per effetto della cessione e sua successiva notificazione o accettazione da parte del debitore ceduto, quest'ultimo è tenuto ad adempiere all'obbligazione di pagamento in favore del cessionario.*

*In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma <sup>(8)</sup>, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che, di volta in volta, va ad integrare e, soprattutto, salvo il caso in cui il credito ceduto sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate <sup>(9)</sup>, oppure salve le ipotesi che la cessione sia a titolo gratuito con connotati causalmente donativi ovvero in ipotesi di cessione di crediti d'impresa. Parimenti soggiacciono al principio delle libertà delle forme anche gli aspetti conoscitivi da parte del ceduto dell'intervenuta cessione, non essendo richieste specifiche formalità ai fini della notificazione della cessione <sup>(10)</sup>.*

*In ogni caso, la cessione, si perfeziona, nei rapporti tra creditore-cedente e cessionario, in forza del solo consenso da essi espresso. Si tratta quindi di un rapporto giuridico bilaterale tra creditore e cessionario che rimane estraneo alla sfera di intervento del debitore-ceduto e che non può essere revocata*

<sup>8</sup> Cfr. Cass. civ., 9 luglio 2018, n. 18016, in *CED Cassazione* 2018. Vedi anche Cass. civ., 9 agosto 2019, n. 21227, in *CED Cassazione* 2019 secondo cui “la cessione del credito è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto di per sé ad ogni esigenza di forma ad substantiam o ad probationem se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti”, in ordine alla ripartizione dell'onus probandi ha chiarito che «il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa”. Quanto alla posizione del debitore ceduto i Supremi Giudici hanno precisato che detto soggetto non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario “poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”.

<sup>9</sup> Cfr. in dottrina PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2003, 155.; BIANCA, *Diritto civile*, 4, Milano, 1993. La forma scritta è richiesta a pena di nullità in ipotesi di contratto di factoring quale contratto atipico complesso nel quale la forma di anticipazione di denaro, corrispondente ai crediti a scadere, identifica e qualifica la stessa funzione di scambio, sì da rivelarne l'aspetto di finanziamento contro cessione dei crediti. In particolare, il contratto di factoring, ove stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, è soggetto alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell'alveo dell'art. 117 TUB e ss. Tutti i contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari devono essere, secondo l'art. 117 TUB, redatti per iscritto a pena di nullità. Pertanto, il contratto di factoring stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità: cfr. Cass. civ., 01 febbraio 2018, n. 2510, in *CED Cassazione*, 2018.

<sup>10</sup> Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9761, in *CED Cassazione* 2005. Cfr. Cass. civ., 2 settembre 1997, n. 8387, in *CED Cassazione* 1997: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento”. In dottrina, cfr. FERRIGNO, *Factoring*, in *Contr. e impr.*, Padova, 1988, in cui si afferma: “Ai fini della notificazione, non è necessaria la comunicazione integrale dell'atto di citazione (e tanto meno la sua trasmissione in originale o in copia), bensì è sufficiente quella relativa agli elementi essenziali del negozio”.



*unilateralmente. Perché possa esserci cessione del credito è necessario che il cedente abbia la titolarità del diritto che intende trasferire e che questo diritto rientri nel novero di quelli disponibili. In tal senso è necessario che il credito non abbia natura strettamente personale e che il trasferimento non sia espressamente vietato dalla legge, come ad esempio nel caso di crediti cosiddetti alimentari, i quali non possono mai essere oggetto di cessione.*

*Come accennato, la cessione spiega i suoi effetti nei confronti del debitore-ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, ossia quando gli si è data una comunicazione formale, ad esempio, con raccomandata con ricevuta di ritorno.*

*Il contratto di cessione produce i suoi effetti nei confronti del debitore-ceduto solo dopo che quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza <sup>(11)</sup>. In tal senso, la notifica al debitore-ceduto integra una condizione di opponibilità del negozio al debitore medesimo, nel senso che lo priva del diritto di liberarsi adempiendo al cedente <sup>(12)</sup>. Al contrario, mancando la notifica, se il debitore-ceduto adempie al cedente invece che al cessionario egli è liberato dall'obbligazione a meno che il cessionario non provi che il debitore fosse a conoscenza dell'esistenza della cessione.*

*Gli effetti del contratto di cessione del credito comportano il trasferimento in capo al cessionario degli stessi diritti ed obblighi che il cedente aveva nei confronti del debitore. Invero, così come previsto dall'art. 1263 c.c. la cessione produce l'effetto di trasferire insieme al credito anche i relativi privilegi e le garanzie sia personali che reali ad esso eventualmente pertinenti.*

*Il terzo cessionario acquisisce inoltre anche tutti i rischi connessi. Tali sono, ad esempio, l'inesistenza del credito o l'inadempimento del debitore. In tal senso, al fine di potersi tutelare, il creditore cedente può essere obbligato, in base alla legge o in forza di un accordo con il cessionario, a fornire apposite garanzie. La garanzia dell'esistenza del credito, deve essere fornita dal creditore-cedente quando il trasferimento avviene a titolo oneroso del credito, così come stabilito dall'art. 1266 c.c.. Le parti possono tuttavia escludere consensualmente la garanzia.*

*Ed inoltre, la disciplina civilistica in tema di cessione del credito prevede, come noto, che il cedente non è tenuto a rispondere della solvenza del ceduto, salvo che non ne abbia assunto la garanzia. La regola dispositiva generale è dunque quella della cessione pro-soluto, altrimenti si parla di cessione pro-solvendo, laddove nel primo caso, ossia in quella pro soluto, il creditore che trasferisce il credito è responsabile della sola esistenza e validità dello stesso al momento della cessione, mentre nel secondo*

---

<sup>11</sup> La valutazione dell'accettazione in termini di atto ricognitivo o di riconoscimento di debito rappresenterebbe una forzatura vieppiù in ragione della netta differenza fra i due atti, quello dell'accettazione e quello del riconoscimento del debito: in quest'ultimo la dichiarazione ricognitiva può inerire ad un negozio giuridico di accertamento, mentre l'accettazione è considerata un atto in senso stretto avente le caratteristiche di una dichiarazione di scienza; inoltre, la ricognizione del debito produce l'effetto processuale di dispensare il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale del credito (inversione dell'onere della prova), circostanza del tutto ignota all'accettazione. In definitiva, l'impianto effettuale previsto per la cessione del credito riguardo al debitore è finalizzato alla tutela della posizione di questi in sede di esecuzione della prestazione, mentre il sistema della ricognizione è teso ad invertire l'onere della prova favorendo la posizione del creditore. Cfr. PERLINGIERI, *Cessione del credito*, Artt. 1260-1267, in *Comm. cod. civ.*, Scialoja e Branca (già diretto da), F. Galgano (a cura di), Bologna-Roma, 1982, "il legislatore, quando discorre di accettazione del debitore lo equipara, sia pure ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore stesso, alla semplice conoscenza di quest'ultimo; (...). L'atto giuridico dell'accettazione dell'avvenuta cessione ha natura quindi di dichiarazione di scienza (...)"; vedi pure, BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit.; MARANI, *Notifica, accettazione e buona fede nella cessione dei crediti*, Modena, 1977: "Anche gli effetti dell'accettazione previsti dall'art. 1264 non diversi da quelli di una semplice conoscenza: ciò significa che dall'accettazione non deriva un'inversione dell'onere della prova circa la esistenza della cessione, ma solo una liberazione, per il cessionario, dall'onere della prova della conoscenza o della comunicazione dell'avvenuta cessione (...)". Ancora, cfr. BIGLIAZZI GERI, *Osservazioni in tema di buona fede e diligenza nel pagamento al creditore apparente (con particolare riferimento alla cessione dei crediti)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 1326; MICCIO, *I diritti di credito*, I, Torino, 1971, 434.

<sup>12</sup> Cass. civ., 19 febbraio 2019, in *CED Cassazione* 2019; Cas. civ., 7 marzo 2011, in *CED Cassazione* 2011; Cass. civ., 5 settembre 2009, in *CED Cassazione* 2009.

caso, ossia in quella *pro solvendo* <sup>(13)</sup>, il creditore che trasferisce il credito è responsabile non solo dell'esistenza e della validità dello stesso al momento della cessione, ma anche della solvibilità del debitore ceduto; infatti, nell'ipotesi in cui il debitore non paghi, totalmente o parzialmente, il debito al cessionario, questi può chiedere il pagamento, totale o parziale, al creditore che gli ha trasferito detto credito.

Proprio nel contesto dei diritti ed accessori al credito ceduto che si trasferiscono al cessionario ex art. 1263 c.c., si inserisce la pronuncia in commento, che, ribadendo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità <sup>(14)</sup>, ha nuovamente affermato che il diritto al risarcimento del danno per mancato pagamento del credito ceduto entro il termine di adempimento spetta al cessionario.

La Suprema Corte ha così ribadito che “nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c., secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione”.

In sostanza, il danno sub specie di perdita di profitto che si può trarre dal reimpiego del danaro qualora l'obbligazione di pagamento venga correttamente adempiuta può essere fatto valere unicamente dal titolare del credito e dunque dal soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

In ipotesi di cessione, dunque, come precisato dalla Suprema Corte, tale diritto risarcitorio spetta al cessionario, costituendo esso un “diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto”.

Avv. Nello D'Agostino  
[dagostino@munaripartners.it](mailto:dagostino@munaripartners.it)

---

<sup>13</sup> Cfr. Cass. civ., 16 novembre 2018, n. 29608, in CED Cassazione 2018: “La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia “*pro solvendo*” e non già “*pro soluto*”, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 cod. civ.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto.

<sup>14</sup> Cfr. Cass. civ., 15 settembre 1999, n. 9823, in CED Cassazione 1999.

## 4. Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 26 luglio 2024, n. 21019

**Ipotesi di cessione del credito con funzione di garanzia e solutoria – Interpretazione del contratto**  
(art. 1260 e ss c.c.; 1198 c.c.; 1362, 1367 e ss c.c.)

*La cessione del credito ha innanzitutto ed in un primo momento funzione di garanzia e, solo ove l'obbligazione garantita non sia adempiuta, allora l'incasso del credito ha funzione solutoria.*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera

- Presidente -

Dott. TASSONE Stefania

- Consigliere -

Dott. CRICENTI Giuseppe

- Consigliere Relatore -

Dott. GORGONI Marilena

- Consigliere -

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo

- Consigliere -

hanno pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3803/2021 R.G. proposto da:

Alfa, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato Omissis che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

Beta, domiciliato ex lege in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. Omissis

- intimato -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 619/2020 depositata il 25/06/2020

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Omissis ha preso in appalto dalla Provincia di Macerata la realizzazione dei lavori di miglioramento di un ponte.

Avendo necessità di liquidità onde affrontare l'appalto, in attesa di ricevere il corrispettivo dalla provincia committente, la società Omissis ha ceduto il credito derivante da tale appalto a Beta, la quale ha contestualmente erogato alla società la somma di 300.000 Euro.

2. In sostanza, la società Omissis ha avuto in prestito da Beta la somma di 300.000 Euro, necessaria a far fronte all'appalto, ed a garanzia della restituzione di tale somma, ha ceduto alla banca il credito che aveva nei confronti della committente.

3. Prima che scadesse il termine per la restituzione dei 300.000 Euro, Beta ha incassato dalla Provincia di Macerata parte del corrispettivo spettante a Omissis, ammontante a 506.664,89 Euro (l'intero corrispettivo era di circa 1 milione).

4. Nel frattempo Omissis è fallita, ed il fallimento ha agito in giudizio per far valere la nullità del contratto, o comunque l'indebita acquisizione da parte di Beta di una somma notevolmente superiore

a quella oggetto di garanzia, o meglio a quella che Beta aveva prestato a Omissis, e di cui aveva diritto alla restituzione: si ribadisce che Beta aveva prestato la somma di 300.000,00 Euro, ma, incamerando il corrispettivo destinato a Omissis dalla Provincia di Macerata, aveva incassato praticamente il doppio.

5. Sia il Tribunale di Macerata, in primo grado, che la Corte di appello di Ancona, in secondo, hanno rigettato la domanda per effetto di una particolare qualificazione del contratto, che viene contestata con il ricorso per cassazione dalla società Alfa, la quale ha acquistato il credito del fallimento ed è intervenuta in giudizio. Essa propone ricorso per cassazione basato su tre motivi illustrati da memoria. Beta ne chiede il rigetto con controricorso.

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo si prospetta nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria.

La ricorrente eccepisce come, da un lato, il giudice di merito ha attribuito funzione solutoria alla cessione del credito, ossia ha interpretato la cessione del credito come avente lo scopo di saldare il prestito ricevuto, con effetto immediato, cioè senza attendere l'inadempimento, e, per altro verso, ha ritenuto che quella stessa cessione avesse anche l'effetto di garanzia.

In sostanza, osserva la società ricorrente che, se il contratto è inteso come una cessione di credito con effetto solutorio immediato, allora vuol dire che esso costituisce strumento di adempimento del debito di restituzione della somma, e di conseguenza non può avere anche quello di ulteriore garanzia del pagamento della medesima: il debito è estinto con la cessione del credito e dunque non ha motivo di essere garantito da quest'ultima.

2.1. Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 1362 e 1367 del codice civile.

La tesi della società ricorrente è che, a prescindere dalla contraddittorietà di cui al motivo precedente, dalle clausole contrattuali, ed in particolare dagli articoli 5 e 7, emergeva chiaramente che la cessione del credito era effettuata a scopo di garanzia, vale a dire che era espressamente pattuito che Beta avrebbe potuto incassare il credito, cioè farsi pagare direttamente dalla provincia di Macerata, debitore ceduto, solo in caso in cui la Omissis non avesse adempiuto al suo debito nei confronti della banca, cioè non avesse restituito la somma da quest'ultima presa a prestito.

Per contro, non c'era alcun effetto solutorio da individuare in quel contratto.

2.3. Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'articolo 1362 del codice civile in relazione ad una particolare clausola del contratto.

Più precisamente, la ricorrente, nei gradi di merito, aveva posto la questione della meritevolezza di un tale contratto ove fosse stato interpretato così come lo ha interpretato il giudice di appello: Beta, infatti, a fronte di un esborso di 300.000 Euro, cioè la somma corrisposta a prestito a Omissis, avrebbe avuto diritto ad incassare l'intero corrispettivo dell'appalto, pari a oltre il doppio della somma prestata.

Questa prospettazione è stata rifiutata dai giudici di merito, ed in particolare dalla Corte d'Appello, con l'argomento che il contratto prevedeva una clausola in base alla quale Beta avrebbe dovuto restituire l'eccedenza: il che era sufficiente ad escludere un approfittamento della banca ai danni del suo debitore.

Osserva la società ricorrente che una simile clausola di rimborso è frutto di un macroscopico errore dei giudici di merito, i quali hanno scambiato l'obbligo del cliente, ossia di Omissis, di rimborsare il suo debito, con l'obbligo di Beta di versare la differenza: al primo e non al secondo si riferisce la clausola di cui all'articolo 7 del contratto.

Con la conseguenza che tra i patti contenuti nella cessione del credito non vi è alcuna clausola di rimborso che obblighi Beta a restituire l'eccesso al cedente.

2.3.1. I primi due motivi, che pongono una questione comune, possono scrutinarsi insieme e sono fondati, ma nei termini che seguono.

Ha rilievo preliminare la censura contenuta nel secondo motivo.

Infatti, l'interpretazione data dalla corte di merito della cessione di credito quale atto avente una duplice funzione, sia di garanzia che di adempimento, è frutto della violazione delle regole di interpretazione del contratto, ed in particolare modo del criterio letterale; in più clausole dell'accordo, infatti, è chiaramente detto che la cessione è fatta a scopo di garanzia: intanto al punto d) delle premesse ("a fronte di tale facilitazione, il cedente dichiara di essere disposto a cedere pro solvendo alla banca i crediti descritti sub b) a garanzia di quanto dovuto per capitale interessi... spese ed accessori"); poi all'articolo 1, dove chiaramente si legge che "il cedente cede pro solvendo alla banca tutti i crediti che sorgeranno... in garanzia del credito concesso dalla stessa"; inoltre ancora all'articolo 5 ("la cessione a garanzia si intende altresì effettuata a garanzia di ogni altro credito... già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il cliente garantito").

Infine, all'articolo 7, nel quale è detto che "resta fermo, comunque, considerato lo scopo di garanzia della presente cessione, l'obbligo del cliente garantito di rimborsare, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza delle obbligazioni garantite".

Per contro, non è chiaro da cosa, da quale altra clausola, da quale altra dichiarazione di volontà, i giudici di merito abbiano ricavato che la cessione era fatta altresì a titolo solutorio.

L'affermazione che, oltre alla causa di garanzia, vi sia una causa solutoria è del tutto apodittica: "la cessione dei crediti relativi alle somme via via corrisposte dalla provincia di Macerata in dipendenza del contratto di appalto meglio indicato in atti... (a) costituisce la fonte primaria di rimborso del finanziamento, (b) costituisce la garanzia del rimborso stesso. La cessione è dunque connotata da una causa complessa in cui confluiscono: (a) una effettiva funzione di garanzia, (b) una funzione solutoria attuata attraverso il meccanismo della *cessio bonorum* pro solvendo ex articolo 1198 codice civile" (p. 5 della sentenza).

Dove è chiaro che la finalità solutoria è apoditticamente affermata: non è chiarito da che cosa sia dedotta, cioè da quale dichiarazione, tra quelle contenute nel contratto, si possa dedurre che le parti abbiano voluto che il credito venisse ceduto a pagamento del debito contratto e ad estinzione di quest'ultimo.

Oltretutto, ma questa è la censura propria del terzo motivo, lo scopo solutorio di questa cessione viene ricavato dalla esistenza di una clausola di rimborso: clausola che i giudici di merito ravvisano nell'articolo 7 del contratto, ed in particolare nella seguente dichiarazione negoziale "resta fermo comunque, considerato lo scopo di garanzia della presente cessione, l'obbligo del cliente garantito di rimborsare, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza delle obbligazioni garantite".

Da questa clausola si deduce il contrario di ciò che i giudici di merito assumono, e cioè si deduce che la cessione del credito non ha affatto una funzione di adempimento, tanto è vero che il cliente, cioè la Omissis che ha ricevuto il prestito dalla banca, è comunque tenuto a rimborsarlo entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento. Segno evidente che la cessione non può avere avuto efficacia immediatamente estintiva del debito (il prestito).

Né questa duplice funzione di garanzia e di adempimento può essere ricavata, relativamente alla fattispecie concreta, per via del fatto che, in astratto, esisterebbero nel nostro ordinamento due altre figure negoziali che quella combinazione di funzioni consentono di realizzare: il pegno irregolare ed il pegno di crediti.

Ciò per alcuni semplici motivi.

Il pegno irregolare, infatti, mantiene la sua funzione di garanzia come ogni altro pegno, mentre la sua funzione solutoria si realizza solo nel momento in cui l'obbligazione è inadempita e dunque il creditore trattiene definitivamente le cose date in pegno, non avendo più l'obbligo di restituire l'equivalente (Cass. 3794/2008: "l'attribuzione di tale facoltà, peraltro, non fa venir meno la finalità di garanzia del



pegno, almeno nella fase della costituzione, verificandosi la funzione solutoria soltanto nella successiva fase di escussione della garanzia, sia pure attraverso un meccanismo semplificato di "autosoddisfazione", che sottrae il creditore alla necessità di procedere in via esecutiva salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza"). Se anche si ravvisassero due funzioni nel pegno irregolare, esse starebbero nell'ordine opposto a quello ipotizzato dai giudici di merito: prima di garanzia, e poi, al momento dell'inadempimento, di pagamento (solutorio) (Cass. 3794/2008): si tratta dunque di un modo diverso con cui si realizza la funzione di garanzia, che consente al creditore di poter disporre dei beni oggetto del pignoramento, ed in ciò sta l'irregolarità del pegno, non nella sua diversa funzione rispetto al pegno "regolare".

La circostanza che con un atto di garanzia si trasferisca la proprietà del bene (sia pure temporaneamente, in attesa dell'adempimento) non comporta di necessità che quell'atto, per l'effetto traslativo che manifesta, debba per forza avere funzione solutoria: è ormai pacificamente riconosciuto come la funzione di garanzia è idonea a sorreggere il trasferimento del diritto, è idonea cioè a giustificare l'effetto traslativo; e dunque la circostanza, come nel pegno irregolare, e come altresì nella cessione del credito a scopo di garanzia, che venga attribuita la proprietà del bene al creditore, non è incompatibile con lo scopo di garanzia.

Del resto, il creditore può definitivamente trattenere il tutto, e non dover restituire l'equivalente, solo nel caso di inadempimento definitivo del debitore. Stessa conclusione può assumersi per il pegno di crediti, che è una particolare forma di pegno irregolare, e per il quale valgono le considerazioni fatte in ordine a quest'ultimo.

Ma c'è un ulteriore argomento a smentita delle ipotesi formulate dai giudici di merito: che la circostanza che ci siano nel nostro ordinamento figure negoziali che consentono di realizzare contemporaneamente una funzione solutoria ed una di garanzia, non comporta automaticamente che quelle due funzioni siano state volute anche nel caso concreto. Serve dimostrare che le parti, nella fattispecie, hanno voluto realizzare, con la cessione dei crediti, un assetto di interessi analogo a quello consentito dal pegno irregolare o da altra figura simile, ed è ciò che andava dimostrato, non essendo sufficiente limitarsi a menzionare l'esistenza in astratto di negozi predisposti per un determinato scopo per dimostrare che le parti, in quel concreto affare, hanno voluto perseguirlo, per di più utilizzando negozi diversi da quelli a quello scopo finalizzati.

Ma, anche ammesso che il contratto in esame possa intendersi come non limitato ad uno scopo di garanzia, è del tutto illogico pensare che esso possa essere stato voluto dalle parti per raggiungere, dapprima, uno scopo solutorio, ed, in secondo luogo, uno di garanzia.

I giudici di merito espressamente sostengono che: "quello che va adeguatamente sottolineato... è che nella cessione dei crediti... la causa solutoria non opera in dipendenza di quella in garanzia. In altri termini la cessione costituisce ab origine una modalità di adempimento e dunque la causa solutoria non è programmata per operare in caso di inadempimento bensì essa costituisce meccanismo solutorio fisiologico" (p. 6).

Siamo intanto davanti ad una confusione: la cessione del credito, come noto, è un negozio a causa variabile, nel senso che può avere scopi diversi: posso cedere un credito in adempimento di un mio debito, e dunque come mezzo di pagamento, uso la cessione come mezzo di pagamento; possono invece cedere il credito allo scopo di garantire una obbligazione da me assunta, caso nel quale il creditore non riscuote il credito se l'obbligazione è adempiuta; posso cedere un credito a titolo gratuito, senza pretendere un corrispettivo e per puro spirito di liberalità.

Ora, che la causa della cessione del credito sia variabile, non significa che queste funzioni possano o addirittura debbano coesistere tutte nello stesso atto, né tampoco significa che "la causa solutoria non è programmata per operare in caso di inadempimento" - ed allora perché è solutoria, c'è da chiedersi - "bensì essa costituisce meccanismo solutorio fisiologico", (p. 6) formula dal significato oscuro, che ha



portato i giudici di merito ad una conclusione non solo errata ma illogica: essi hanno ritenuto infatti che, a causa del suo "meccanismo solutorio fisiologico", la cessione del credito ha avuto immediata efficacia solutoria. Scrivono infatti che " il cessionario era abilitato a incassare le somme indipendentemente dall' inadempimento del cedente", con la conseguenza dunque che, se la cessione del credito ha estinto subito il debito, non si vede quale altra funzione di garanzia quella stessa cessione possa aver continuato a svolgere.

L'ordine delle funzioni attribuite all'atto è logicamente l'inverso di quanto ipotizzato dai giudici: la cessione ha funzione di garanzia, innanzitutto, ed in un primo momento, e, solo ove l'obbligazione garantita non sia adempiuta, allora l'incasso del credito ha funzione solutoria: non il contrario, come ritenuto dai giudici di merito. Altrimenti estinta l'obbligazione, mediante cessione del credito con funzione solutoria, non si comprende come possa residuare spazio per una funzione di garanzia.

Il primo ed il secondo motivo vanno dunque accolti, con assorbimento del terzo. Resta evidente che il giudice di merito dovrà valutare la fondatezza delle domande (di nullità, per immeritevolezza o per violazione del divieto del patto commissorio, nonché di indebito oggettivo) alla luce dei criteri di interpretazione del contratto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo e secondo motivo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2024.

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2024.

## IL CASO

Il giudizio di legittimità traeva origine dal ricorso depositato da Alfa, cessionaria *medio tempore* del credito di Omissis vantato nei confronti della Provincia di Macerata in virtù di un contratto di appalto di rifacimento di un ponte, già ceduto a favore dell'istituto di credito Beta a fronte dell'erogazione da parte di quest'ultimo di un prestito di € 300.000,00.

In altri termini, Omissis appaltatrice riceveva in prestito da Beta la somma di € 300.000,00 necessaria a dar corso al contratto di appalto e a garanzia della restituzione di detta somma, cedeva alla banca il credito che avrebbe maturato a sua volta nei confronti dell'amministrazione committente a titolo di prezzo. In seguito al fallimento di Omissis, il Curatore cedeva il credito anche ad Alfa.

Nelle more della scadenza del termine previsto per la restituzione del prestito, Beta incassava dalla Provincia di Macerata circa la metà del corrispettivo totale spettante alla cedente pari ad € 506.664,89. Dichiarato il fallimento di Omissis, la curatela agiva in giudizio per sentir dichiarare la nullità del contratto di cessione originario concluso da Omissis in bonis con l'istituto di credito, ovvero per ottenere in ogni caso la restituzione da quest'ultimo dell'indebito pari alla differenza tra il corrispettivo incassato per l'appalto e la somma erogata in prestito.

La domanda così formulata veniva rigettata sia dal Tribunale in primo grado, che dai giudici d'appello sulla scorta di una peculiare qualificazione del contratto che attribuiva alla cessione del credito una duplice funzione, sia di garanzia che di adempimento.

Alfa, si ribadisce, divenuta, nelle more del contenzioso, cessionaria del credito di Omissis in Fallimento, ricorreva per cassazione sulla scorta di tre motivi: con il primo motivo la ricorrente domandava la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria sulla base del fatto che, se il contratto venisse inteso come una cessione di credito con effetto solutorio immediato, esso costituirebbe uno

strumento di adempimento del debito di restituzione della somma e, dunque, non potrebbe assolvere anche l'ulteriore funzione di garanzia di pagamento della medesima.

Con il secondo motivo, Alfa eccepiva la violazione delle norme di interpretazione del contratto e, segnatamente, degli artt. 1362 e 1367 c.c., essendo stato espressamente pattuito nel contratto sotteso che la banca avrebbe potuto incassare il proprio credito dal debitore ceduto solo nel caso in cui la cedente non avesse restituito la somma presa a prestito, clausola che avrebbe escluso, in maniera inequivocabile, la funzione solutoria della cessione oggetto del contendere.

Con il terzo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 1362 c.c. nella parte in cui i giudici di merito avrebbero individuato una presunta clausola di rimborso dell'eccedenza della somma incassata dall'istituto di credito cessionario, invero non convenuta dalle parti, bensì frutto di un macroscopico e grossolano errore di interpretazione. In altre parole, Alfa sosteneva che il termine "rimborso" avrebbe fatto riferimento all'obbligo di restituzione del prestito assunto dalla società cedente e non all'obbligo di restituzione dell'eccedenza di quanto incassato dall'istituto cessionario.

La resistente si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte di cassazione, previa disamina delle norme civilistiche che disciplinano *subiecta materia*, pronunciava ordinanza con la quale, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso (assorbito il terzo), precisato che *"la cessione ha funzione di garanzia, innanzitutto, ed in un primo momento, e, solo ove l'obbligazione garantita non sia adempiuta, allora l'incasso del credito ha funzione solutoria: non il contrario, come ritenuto dai giudici di merito. Altrimenti estinta l'obbligazione, mediante cessione del credito con funzione solutoria, non si comprende come possa residuare spazio per una funzione di garanzia"*, cassava la sentenza impugnata con rinvio al giudice d'appello in diversa composizione.

## COMMENTO

*La problematica giuridica attorno alla quale gravita l'esaminanda pronuncia si snoda sulla possibilità o meno che il contratto di cessione del credito, concepito prime facie con effetto solutorio immediato – i.e. strumento di adempimento del debito pecuniario – possa svolgere, nello stesso tempo, anche una funzione di garanzia del debito medesimo.*

*Al fine di rispondere al quesito, è opportuno inquadrare, seppur brevemente, la fattispecie de qua, con particolare riguardo al contratto di cessione del credito, ai suoi effetti e alle norme interpretative del contratto.*

*Come noto, l'art. 1260 c.c. <sup>(15)</sup> disciplina la cessione del credito, che è il contratto mediante il quale un soggetto c.d. cedente trasferisce il suo credito, a titolo oneroso oppure gratuito, ad un altro soggetto c.d. cessionario, salvo non sia vietato dalla legge o il credito abbia carattere personale <sup>(16)</sup>.*

<sup>15</sup> In dettaglio, l'articolo in commento rubricato *"Cedibilità dei crediti"* stabilisce che *"Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione"*. In altri termini, la cessione del credito è un istituto che permette alle parti di trasferire un credito non ancora adempiuto, agevolando in tal modo anche i traffici giuridici.

<sup>16</sup> Con riferimento alla fattispecie causativa si tratta di contratto bilaterale tra il cedente e il cessionario, al quale rimane estraneo il debitore ceduto, che ha immediata efficacia traslativa (BIANCA, 579; PANUCCIO, 847); la cessione del credito è indicativa sia della fattispecie volontaria causativa dell'effetto traslativo del credito sia della produzione dell'effetto medesimo, ossia la vicenda modificativa del lato attivo del rapporto obbligatorio, qualificata come successione a titolo particolare nella situazione creditoria, PERLINGIERI, 1.

*Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la cessione del credito costituisce un contratto a causa<sup>(17)</sup> <sup>(18)</sup> variabile<sup>(19)</sup> in quanto può essere utilizzato per realizzare diverse funzioni, tra cui solutoria e di garanzia.*

*Si discorre di funzione solutoria della cessione del credito, ossia di una forma estintiva soddisfattiva della prestazione originaria, nelle ipotesi disciplinate ex art. 1198 c.c.<sup>(20)</sup>: Il debitore può concordare con il creditore che la prestazione che deve essere adempiuta sia sostituita dalla cessione di un credito che il medesimo debitore vanta verso un terzo. In tale evenienza la cessione ha una causa solutoria e l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, salvo non risulti dal titolo una diversa volontà delle parti<sup>(21)</sup>.*

*Siffatta ipotesi integra un caso particolare di datio in solutum<sup>(22)</sup> posto che detta cessione in soluzione non implica l'immediata estinzione dell'obbligazione in quanto essa si presume pro solvendo, ovvero sia liberatoria solo se il creditore riscuote effettivamente il credito cedutogli<sup>(23)</sup> <sup>(24)</sup>.*

<sup>17</sup> L'articolo 1325 c.c. indica la "causa" come uno dei requisiti imprescindibili del contratto (insieme ad accordo, oggetto e forma); secondo le teorie più recenti la causa deve essere intesa come causa "in concreto", ovvero sia quale funzione economico-sociale che le parti hanno voluto (e vogliono) realizzare con il contratto. Di conseguenza, la causa rappresenta un valore di limite sia all'autonomia contrattuale che all'interpretazione del contratto.

<sup>18</sup> "La causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra" in Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12069 del 16 maggio 2017.

<sup>19</sup> La giurisprudenza aderisce alla tesi secondo cui la cessione del credito è un negozio a causa generica- ovvero ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante (cfr. Cass. n. 28093/2021) - che deve essere accompagnato da una causa specifica variabile, la quale può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia) e può anche non essere indicata nello stesso negozio (Cass. n. 8145/2009; Cass. n. 13253/2006).

<sup>20</sup> Giova precisare in questa sede che l'articolo 1198, 2° comma, c.c., rinvia all'articolo 1267, 2° comma, c.c., ove si fa riferimento al fatto che il cedente abbia garantito la solvenza del debitore. Dunque, la garanzia a cui si fa cenno è ben diversa dallo "scopo di garanzia". Infatti, la *cessio pro solvendo* consiste nel garantire la solvenza del debitore ceduto ed è diversa dalla *cessio in securitatem* che attiene alla cessione del credito con funzione di garanzia. Nella cessione con funzione di garanzia, invece, il trasferimento del credito al cessionario è destinato solo in via sussidiaria ed eventuale a realizzare l'obbligazione principale, mediante l'escussione del debito ceduto oggetto della garanzia.

<sup>21</sup> È l'ipotesi di c.d. cessione *pro solvendo* poiché sino all'effettiva riscossione del credito, il debitore non è liberato. Diversamente, le parti possono concordemente derogare dallo schema della cessione *pro solvendo* e prevedere una cessione *pro soluto*. In tal caso il cedente deve garantire il *nomen verum*, cioè l'esistenza del credito ceduto, e non il *nomen bonum*, cioè la solvibilità del debitore (BIANCA, 433). Sicché la cessione del credito in luogo di adempimento ha un'immediata efficacia estintiva dell'obbligazione e si identifica appieno con il modello regolato dall'art. 1266 c.c.

<sup>22</sup> Art. 1197, comma 1, c.c.: "Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita (...)".

<sup>23</sup> Anche la giurisprudenza di legittimità è orientata in questo senso: "La cessione del credito in luogo dell'adempimento di cui all'art. 1198 non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma comporta l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito; all'interno di questa situazione di compresenza il credito originario entra in fase di quiescenza e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario" (Cass. n. 6558/2005).

<sup>24</sup> In materia concorsuale, la Corte di cassazione ha ritenuto che "La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto", cfr. Cass. Civ.

Diversa è l'ipotesi in cui la funzione della cessione del credito svolge un ruolo di "garanzia": detto scopo è di norma raggiunto condizionando risolutivamente la cessione - che ha efficacia traslativa immediata - all'adempimento del debitore garantito, di modo che l'adempimento di quest'ultimo comporti automaticamente il ritorno della titolarità del credito ceduto in capo al cedente <sup>(25)</sup> <sup>(26)</sup>.

In altri termini, lo schema negoziale prevede che il cedente, a garanzia di un suo rapporto debitorio, ceda al suo creditore il credito che vanta nei confronti del suo debitore.

Diversamente dalla cessione solutoria di cui sopra, la cessione a scopo di garanzia non persegue l'obiettivo di soddisfare il debito del cedente verso il cessionario, ma ha la finalità di garantire l'esposizione debitoria del cedente nei confronti del cessionario. Si tratta dunque di un istituto autonomo, la cui finalità non mira ad estinguere l'obbligazione originaria ma a "rafforzarla".

Ulteriore differenza tra le due funzioni in esame si rinviene nella circostanza che nella cessione a scopo di garanzia, la riscossione del debito ceduto è posta su un piano subordinato rispetto a quanto accade con la cessione solutoria. Tant'è che la garanzia ha natura accessoria; qualora si verifichi l'estinzione dell'obbligazione garantita (originaria), il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente.

In ogni caso, l'art. 1260 c.c. non individua uno schema-tipo di riferimento, motivo per cui la funzione perseguita dal contratto che realizza la cessione del credito va individuata attraverso un'attività di interpretazione dell'assetto di interessi posti in essere dalle parti, ovvero verificando la menzionata causa "in concreto" perseguita dalle parti e sottesa all'operazione negoziale.

Ed è proprio in relazione a questa attività interpretativa che, nel caso in commento, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello emessa dalla Corte di Ancona, e segnatamente nella parte in cui è giunta erroneamente ad affermare che le due diverse funzioni - solutoria e di garanzia - svolte dalla cessione del credito possano confluire in un unico contratto.

In dettaglio, la miglior dottrina ritiene che l'interpretazione del contratto sia un'operazione logico-giuridica diretta ad individuare il contenuto concreto dell'autoregolamento dei privati <sup>(27)</sup>, ovvero la determinazione del senso giuridicamente rilevante della dichiarazione contrattuale, condotta alla stregua della norma giuridica, che ha il preciso compito di fissare l'oggetto della ricerca <sup>(28)</sup>. Sicché, l'interpretazione non è volta ad accertare la volontà dell'uno o dell'altro contraente, bensì quella volontà che si è tradotta nell'accordo e che ha acquistato un significato socialmente rilevante <sup>(29)</sup>.

In linea con le tesi dottrinali, la giurisprudenza definisce l'interpretazione del contratto come quel processo logico-giuridico di adeguata lettura dell'intenzione delle parti consacrata nell'atto, che tenga conto della natura del contratto e della complessiva disciplina negoziale, non limitandosi ad esaminare in astratto il significato lessicale delle parole adoperate <sup>(30)</sup>.

---

Sez. I, sent. n. 26063 del 2 novembre 2017 in *Diritto & Giustizia* 2017, 3 novembre: Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 23261 del 31 ottobre 2014 in *Giustizia Civile massimario* 2014.

<sup>25</sup> DOLMETTA E PORTALE, 277; MANCINI, in *Tr. Res.*, 1999, 384.

<sup>26</sup> La cessione a fine di garanzia è ammissibile soltanto qualora il credito ceduto abbia ad oggetto danaro ovvero altra cosa fungibile appartenente allo stesso *genus* dell'oggetto del credito garantito. Diversamente da quanto avviene in caso di *cessio pro solvendo*, la cessione a scopo di garanzia non implica l'inesigibilità del credito originario, con la conseguenza che il creditore originario può rivolgersi indifferentemente al cedente o al ceduto: l'adempimento del cedente risolve la cessione mentre l'adempimento del ceduto estingue anche l'obbligazione principale, DOLMETTA E PORTALE, 277.

<sup>27</sup> CARRESI, in *Tr. C.M.*, 1987, 499; GRASSETTI, 904.

<sup>28</sup> BIANCA, 377.

<sup>29</sup> BIANCA, 378; MIRABELLI, in *Comm. Utet*, 1984, 272.

<sup>30</sup> Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 98 dell'8 gennaio 1979 in *Giustizia Civ. Mass.* 1979, 54.

*In concreto, l'opera interpretativa si traduce in un accertamento di fatto rimesso al giudice (<sup>31</sup>), che non può prescindere dall'osservanza dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c., che rappresentano norme dal valore cogente.*

*In tale prospettiva, l'interpretazione data dai giudici di merito può sottarsi al sindacato di legittimità allorquando sia una di quelle possibili, non essendo richiesto che sia (i.e. l'attività interpretativa) la migliore in astratto (<sup>32</sup>).*

*Alla luce della ricostruzione della Corte di cassazione, è emerso che l'unica interpretazione possibile dell'accordo contrattuale de qua sia una cessione del credito con funzione di garanzia.*

*Tanto emergeva sia per tabulas che dal tenore del testo contrattuale, essendo pattuito in molteplici clausole che la cessione avesse lo "scopo di garanzia" (cfr. pag. 4, par. 2.3.1. ord.).*

*Né -continua la Corte di cassazione- si sarebbe potuto sostenere che, laddove con l'atto di garanzia si trasferisca la proprietà del bene, quell'atto debba per forza avere funzione solutoria, tant'è che è pacifico ormai per costante giurisprudenza che "la funzione di garanzia è idonea a sorreggere il trasferimento del diritto, è idonea cioè a giustificare l'effetto traslativo; e dunque la circostanza(..) come nella cessione del credito a scopo di garanzia, che venga attribuita la proprietà del bene al creditore, non è incompatibile con lo scopo di garanzia" (cfr. pag. 6, par. 2.3.1. ord.).*

*Ricostruiti in questo modo i termini del dibattito e alla luce dell'orientamento maggioritario in giurisprudenza, la Corte di cassazione ha sottolineato come i giudici del gravame abbiano erroneamente interpretato le clausole e le dichiarazioni contrattuali inter partes, ritenendo apoditticamente che la cessione del credito avesse anche funzione solutoria.*

*Nel caso di specie, dunque, risultava provata la volontà dei contraenti di concludere una cessione con scopo di garanzia, nella quale la funzione latu senso solutoria non poteva che rimanere marginalmente sullo sfondo, ovverosia emergere solo in via meramente eventuale e in un momento cronologicamente successivo rispetto a quello della sottoscrizione, ossia nel solo caso in cui il debitore cedente fosse stato inadempiente.*

*Dunque, sulla scorta di tali presupposti normativi e dell'orientamento costante in materia, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Alfa, medio tempore divenuta cessionaria del credito di cui è causa, cassando con rinvio la sentenza di appello e ribadendo il principio secondo cui "(...) la cessione ha funzione di garanzia, innanzitutto, ed in un primo momento, e, solo ove l'obbligazione garantita non sia adempiuta, allora l'incasso del credito ha funzione solutoria: non il contrario, come ritenuto dai giudici di merito. Altrimenti estinta l'obbligazione, mediante cessione del credito con funzione solutoria, non si comprende come possa residuare spazio per una funzione di garanzia" (cfr. pag. 7, par. 2.3.1. ord.).*

Avv. Andrea Festa  
[festa@munaripartners.it](mailto:festa@munaripartners.it)

<sup>31</sup> Il principio *in claris non fit interpretatio* non è accolto dal nostro sistema giuridico, che attribuisce al giudice il potere-dovere di accertare che la comune volontà delle parti risulti in modo certo dalle espressioni letterali del contratto ovvero se occorra individuarla mediante ulteriori indagini (CARRESI, in *Tr. C. M.* 1987, 503). Tale indagine impone un completo esame ermeneutico, senza fermarsi ad una ricostruzione *prima facie* (MIRABELLI, in *Comm. Utet* 1984, 275)

<sup>32</sup> Cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5670 del 26 febbraio 2019.